

TORNATA DEL 22 MARZO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni di riposo agli impiegati civili — Relazione della maggioranza e della minoranza della Commissione sull'articolo 24 riflettente le pensioni alle vedove — Opposizioni del ministro delle finanze e del deputato Mellana — Osservazioni del deputato Lione — Incidente sull'ordine della discussione — Considerazioni del deputato Valerio Lorenzo, e repliche del deputato Lione — Emendamento del deputato Valerio Lorenzo all'articolo suddetto — Opposizioni dei deputati Cavallini, relatore, e Sappa, commissario regio — Osservazioni dei deputati Bronzini-Zapelloni e Mantelli — Approvazione del medesimo e degli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 — Approvazione dell'emendamento del deputato Mellana all'articolo 29 e degli articoli 30, 31 e 32 — Emendamento del commissario regio all'articolo 33 sulle ritenenze sugli stipendi — Opposizioni del deputato Despine — Parole in difesa del ministro delle finanze, e dei deputati Torelli, Michelini e Mellana — Approvazione degli articoli 33, 34 e 35 — Obbiezioni del deputato Mellana sull'articolo 36 — Risposta del commissario regio, e approvazione dell'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera :

4191. Raffaele, Tommasa, Giuseppa, Francesca e Efisia, fratello e sorelle Corda, di Cagliari, rappresentano che la fu loro cugina Fancello Efisia Massacorda dispose della massima parte delle sue sostanze in favore di alcune opere pie, lasciando dessi, legittimi eredi, nell'indigenza, e chiedono che sia dal Governo denegata a quelle opere pie la facoltà d'accettare quei legati, e che i medesimi vengano loro devoluti.

4192.	Il Consiglio delegato di	Trisobio, provincia d'Acqui
4193.	Id.	Ricaldone
4194.	Id.	d'Arcola
4195.	Id.	Valenza
4196.	Id.	Sessame
4197.	Id.	Bistagno
4198.	Id.	Ovada
4199.	Id.	Piasco
4200.	Id.	Rivalta-Bormida
4201.	Id.	Montabone

ricorrono alla Camera con distinte petizioni analoghe a quella segnata col numero 4179, tendente a far rigettare il trattato di commercio ultimamente concluso colla Francia.

4202. Quattrocento cinquantun cittadini proprietari nella città d'Acqui rassegnano una petizione avente oggetto conforme alle precedenti.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della seduta precedente.

(La Camera approva.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno dà avviso che domani nella chiesa cattedrale, alle ore nove, si reciterà

una messa funebre in suffragio dei morti nella battaglia di Novara.

ASPRONI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza le petizioni 4183, 4184, 4185, 4187, 4191. La prima è dell'avvocato Fulgheri, e contiene gravi querele contro la condotta del sindaco di Villacidro, il quale avrebbe mancato a gravissimi doveri. La seconda e la terza sono sporte da due vedove che reclamano qualche soccorso in contemplazione dei laboriosi e lunghi servigi che i loro defunti mariti hanno prestato allo Stato. La quarta fu presentata dai cittadini di Oliena, provincia di Nuoro, i quali si dolgono del ritardo delle corrispondenze postali, le quali non vi sono ancora riorganizzate.

Ricorderà la Camera che sopra quest'argomento io l'ho già dovuta altra volta intrattenere quando domandava l'urgenza di una petizione della stessa provincia, atteso che, ripeto, quelle corrispondenze sono così male disposte che, alla distanza di mezz'ora, ci vogliono quattordici giorni per avere la risposta.

L'ultima finalmente è di povere figlie di famiglia, le quali reclamano contro una disposizione testamentaria, che avrebbe lasciato a chiese ed opere pie un'eredità, mentre esse si troverebbero dall'indigenza costrette a chieder l'elemosina.

Prego quindi la Camera a dichiarare queste petizioni d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SARACCO. Il Consiglio municipale della città d'Acqui, non che quelli dei comuni di Trisobio e di Bistagno e 451 cittadini d'Acqui colle petizioni 4186, 4192, 4197, 4202 inviano una parola di protesta alla rappresentanza nazionale contro il trattato ultimamente concluso colla Francia.

Siccome fu già deciso per la petizione 4179 di trasmetterla alla Commissione incaricata di esaminare questo trattato, così io pregherei la Camera a voler pure inviare le sopraccitate petizioni alla medesima Commissione.

(La Camera assente.)

FABINA MAURIZIO. Pregherei la Camera a voler pure

inviare la petizione 4195, sporta dal Consiglio delegato di Valenza, alla medesima Commissione incaricata di esaminare il trattato di commercio colla Francia.

(La Camera assente.)

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha depresso sul tavolo della presidenza un progetto di legge che verrà trasmesso agli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI DI RIPOSO AGL'IMPIEGATI CIVILI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni di riposo agli impiegati civili.

La parola è al signor relatore sul Capo II, *Pensioni delle vedove e della prole degl'impiegati.*

CAVALLINI, relatore. Signori, la Commissione a cui nell'ultima tornata rinviaste il capo secondo del progetto di legge sulle pensioni di riposo degl'impiegati civili, avendo nuovamente presa ad attenta disamina la materia che ne forma il soggetto, per conoscere se nella pensione della vedova e della prole orfana si dovesse o non imputare la rendita di cui fossero fornite, non trovò ragioni abbastanza forti che la inducessero a cambiare il suo primo avviso, secondo il quale avea proposta la soppressione dell'articolo 31 del progetto del Governo.

La Commissione ha considerata la pensione di riposo, non come un sussidio, ma quale una ricompensa dovuta ai lunghi servizi prestati dall'impiegato. Il solo fatto che le pensioni di riposo si accordano anche agl'impiegati doviziosi dimostra ad evidenza che esse non hanno la natura di sussidio, bensì quella di ricompensa.

Accanto a questo principio la Commissione poneva l'altro, ammesso da tutte le parti della Camera, che cioè il beneficio della pensione possa estendersi alla di lui famiglia.

Combinando insieme questi due principii la Commissione non ha saputo vedere una ragione per cui la pensione avesse ad estendersi alla vedova ed alla prole orfana nel solo caso in cui non fossero fornite di altri mezzi di sussistenza.

La pensione, diceva ella, è una ricompensa; la pensione si estende alla vedova ed alla prole; dunque non accordatela alla vedova ed alla prole che ha altri mezzi di sussistenza! La conseguenza non parve logica alla Commissione.

Nè ci si opponga che la pensione di riposo se è una ricompensa per l'impiegato, non la sia per la vedova. Come la pensione può essere accordata o intiera in una sola volta, o divisa in varie riprese, così si può concederla o tutta alla persona che l'ha meritata, oppure dividerla, sì che ne tocchi parte alle persone a lui più care; ed è appunto ciò che a senso della Commissione si farebbe nel caso nostro in seguito a tanto accordo dell'impiegato e del Governo.

Con questo sistema si compirebbe ad un'opera morale, e si soddisferebbe ai più nobili sentimenti, meglio che concentrando tutto il beneficio della pensione sul capo dell'impiegato. Vantaggio rilevantissimo, il quale viemaggiormente si appalesa nel caso in cui l'impiegato venisse a morire dopo di aver consumato i 40 anni di servizio, e prima di far valere i suoi diritti alla pensione.

Dunque la pensione alla vedova ed alla prole è una continuazione di ricompensa.

Se la pensione alla vedova ed alla prole orfana non è una ricompensa, sibbene un puro sussidio, la Commissione non vuole dirvi di non accordarlo, ma si crede in dovere di chiamare la vostra attenzione sulle conseguenze alle quali vi condurrebbe questo principio.

A queste considerazioni aggiungete, che quando l'impiegato sotto forma di ritenenza lascia una parte del suo stipendio a mani del Governo, fa con lui un contratto, al quale non sono, come è facile il vedere, estranei la moglie e i figli.

Perchè la condizione di agiatezza della vedova o della prole dovrà essere un ostacolo al conseguimento di quello che in certo modo può dirsi fatto loro? Perchè questa condizione procurata forse con virtuosi risparmi dovrà diventare quasi un demerito, e procacciargli quasi una specie di pena?

Non facciamo dunque che un impiegato giunto al termine di sua lunga carriera possa dire: ho sacrificata la mia sanità, la mia vita al servizio dello Stato, risparmiati parte dello scarso frutto del giorno per lasciarlo in retaggio alla compagna della mia vita, la mia previdenza sta forse per riescirle nociva!

Aggiungete, che intanto la legge assottiglia la pensione dell'impiegato, in quanto che ha di mira la pensione della vedova e della prole.

Aggiungete la difficoltà massima di definire il limite d'onde lo stato d'agiatezza cessi od incominci. Le diverse posizioni sociali richiederebbero norme diverse che sarebbe quasi impossibile stabilire. Dalla vedova del presidente del magistrato di cassazione a quella dell'usciera di un tribunale di prima cognizione, voi vedete quante sono le gradazioni di bisogni, non fittizi, ma reali. Ora fate conto che sia così di tutte le carriere.

La povertà dell'una può essere agiatezza per l'altra. Una madre con cinque, con sei figli non può essere paragonata alla sola vedova.

Rammentatevi, o signori, i giusti rimproveri che voi stessi avete fatto alla legge del 15 giugno 1850. Dopo una vivissima discussione, quella legge ha distinti i danneggiati dalla guerra in ristretta condizione di fortuna dagli altri. Accordò una sovvenzione, un sussidio ai primi e lo negò per conseguenza ai secondi. Ora chiedete ai signori ministri, chiedete se al giorno d'oggi, dopo ormai il lasso di due anni, questo stato di fortuna dei poveri danneggiati fu accertato, se ebbe luogo la distribuzione del sussidio!

Eccovi in succinto le ragioni che persuasero la Commissione a proporvi di non fare distinzione tra vedove e vedove, tra orfani ed orfani.

V'hanno altre considerazioni, le quali, tuttochè di minore importanza non isfuggiranno alla vostra penetrazione. Il sistema di accordare le pensioni di riposo alle famiglie degl'impiegati è consacrato da tutte le legislazioni. L'austriaca sola fa eccezione per le famiglie agiate. Le nostre leggi, e la costante pratica del nostro Governo hanno fatto sì che lo stesso sistema si radicasse profondamente nei nostri costumi. Nel nostro paese, in cui i patrimoni degl'impiegati sono in generale tenui, l'abbandonare questo sistema, mentre poco proflitterebbe alle finanze, porterebbe un grande scoraggiamento nell'animo degl'impiegati. Facciamo pure economia, ma facciamola con saggezza e con previdenza, e senza portar troppa perturbazione nelle famiglie.

La Commissione pertanto con tutta la buona volontà non ha trovato modo di sciogliere il problema sollevatosi nella discussione della tornata di ieri l'altro e di ridurlo a formola, bensì la Commissione, per impedire che le pensioni alle vedove ed alla prole orfana eccedano una giusta misura, vi

propone di sostituire al suo articolo 27 questa nuova disposizione:

« Il terzo non potrà in nessun caso eccedere le lire 1500 e la metà le lire 2000. »

Tale è l'opinione della maggioranza.

Ma siccome una minorità avrebbe messo innanzi il pareggiamento compiuto fra le diverse disposizioni di questo progetto concernenti le vedove e la prole orfana con quelle della legge sulle pensioni dei militari, così la Commissione si è fatto carico di stendere un progetto di emendamenti a questo oggetto, il quale per facilitarne, occorrendo, la discussione, venne stampato colle opportune indicazioni di confronto.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e di agricoltura e commercio. Mi duole assai di dover sorgere a combattere una proposta che si presenta sotto un aspetto di giustizia e di umanità, una proposta che tende a migliorare la sorte delle famiglie degli impiegati, alla quale io porto il più vivo interesse. Tuttavia un sentimento di giustizia mi costringe a persistere nella fatta opposizione; ed il mio rincrescimento viene d'alquanto scemato dal momento che ho letto la nuova redazione degli articoli proposti dalla Commissione. Ed in vero, se la Commissione da un lato ha voluto persistere in una proposta che tende a gravare il pubblico tesoro, pensò dall'altra a portare alla prima proposta una modificazione che tendesse a diminuire questo sacrificio, e quasi a compensarlo, se non forse a portare in definitiva una diminuzione di spese.

Ebbene, o signori, io mi oppongo tanto alla proposta d'economia, quanto a quella d'aumento di spese.

La Commissione inoltre ha creduto miglior consiglio il persistere nella presa determinazione, di non fare cioè distinzione nella condizione delle vedove degli impiegati; e per essere conseguente a questa sua proposta giudicò dover operare una riduzione sull'assegno della pensione da farsi alle medesime, confondendo sempre quelle agiate con quelle che trovansi in ristrette condizioni.

Io penso che con questo la Commissione abbia molto male provveduto agli interessi d'umanità dei quali assumeva il patrocinio.

Dirò anzi tutto ch'io non posso ammettere il compenso della Commissione e mi oppongo formalmente alla riduzione dal terzo al quarto delle pensioni delle vedove, quando queste sono in tal condizione d'aver un vero bisogno della pensione. Pensate, o signori, che la massima parte delle pensioni degli impiegati non supera le 1200 lire.

Il terzo proposto nel primitivo progetto del Governo e della Commissione stabiliva la pensione di queste vedove a 400 lire; invece nel progetto attuale della Commissione sarebbero ridotte a lire 300. Ora, signori, io mi oppongo in modo formale a questa riduzione.

Il terzo della pensione degli impiegati che non lasciano beni di fortuna è una vera necessità, riveste il carattere di vero sussidio; quindi, qualunque sia la deliberazione della Camera sul principio dell'assegnamento degli stipendi alle vedove delle persone agiate, io la prego di non ammettere in nessun caso un correttivo che sarebbe contrario a tutti i sentimenti ed i principii d'umanità.

Vengo ora al punto principale, a quello che è oggetto di divergenza fra la Commissione e il Ministero.

CAVALLINI, relatore. Gli emendamenti che furono oggi distribuiti alla Camera non sono proposti dalla Commissione, ma dalla minoranza di essa.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e di agricoltura e commercio. Io non ho allora ben compresa la sua

relazione. Del resto, leggo in fronte a questi emendamenti: *articoli proposti dalla Commissione.*

CAVALLINI, relatore. Io credo di essermi chiaramente espresso nella mia relazione. Ho dichiarato apertamente che la maggioranza della Commissione persisteva nella sua primitiva proposta di sopprimere l'articolo 31 del progetto del Ministero.

La soppressione dell'articolo 31 è collegata coi precedenti e susseguenti articoli, e la maggioranza della Commissione colla proposta di soppressione doveva necessariamente mantenere, come mantiene, tutte le altre disposizioni. Che la stessa maggioranza volesse insistere sulla prima sua proposta, lo si deduce anche manifestamente da che io ho soggiunto che essa, allo scopo d'impedire che le vedove d'impiegati provvisti di lauti stipendi fruissero di pensioni troppo elevate e non proporzionate a quelle che sono accordate alle vedove dei militari, proponeva un emendamento in forza del quale il terzo della pensione non potesse mai eccedere le lire 1500 e la metà le lire 2000.

Vede dunque il signor ministro che la maggioranza, ossia la Commissione, riferendosi al terzo ed alla metà della pensione che sarebbe spettata al marito, volle necessariamente attenersi al primo suo progetto, e non già dal terzo o dalla metà ridurre al solo quarto la pensione alla vedova od alla prole orfana.

Il signor ministro confonde l'opinione della minorità della Commissione con quella della maggioranza. Sta in fatto che la minorità per pareggiare compiutamente in questa parte le pensioni delle vedove e dei figli degli impiegati civili con quelle delle vedove e dei figli dei militari, propose che le pensioni di cui si è discorso si riducessero al quarto. Se la maggioranza della Commissione non si oppose a che il progetto della minoranza fosse stampato e distribuito, non l'ha però parimente approvato, e le considerazioni da me esposte nel mio rapporto dimostrano chiaramente che non lo accettava.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e di agricoltura e commercio. Io non sapeva che questo nuovo emendamento fosse della minoranza. Dacchè nella stampa era scritto *articoli proposti dalla Commissione*, doveva immaginarmi che fosse espressione anzi della maggioranza.

CAVALLINI, relatore. Il relatore ha dovuto esprimere la opinione della maggioranza e della minoranza della Commissione: l'emendamento, come dissi, è della minoranza.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e di agricoltura e commercio. Allora vuol dire che ho combattuto la minoranza.

DEMARCHI. Farò osservare che la Commissione credette opportuno di sottoporre questi emendamenti alla Camera pel caso ch'essa inclinasse ad abbracciare questo sistema; ma ha dichiarato nella relazione testè letta, che tale progetto è suggerimento della minoranza, e fu stampato semplicemente per facilitare, occorrendo, la discussione.

Voce. Vi è dunque un errore di stampa.

Altre voci. Sì! sì!

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e di agricoltura e commercio. Comunque sia, avrò dunque combattuto gli argomenti della minoranza della Commissione. Ora combatterò gli argomenti dell'intera Commissione, poichè pare che ella sia unanime nel non voler ammettere distinzione alcuna nella condizione delle vedove. Essa ha ora stabilito un limite di 1500 lire tanto per le vedove agiate come per le non agiate. Certamente io riconosco che questa è già una modificazione utilissima e che tempererà alquanto ciò che vi è d

eccessivo nella prima proposta della Commissione. Tuttavolta reputo che il suo sistema poggia interamente sul principio che la pensione di riposo per le vedove è un vero diritto. Se ciò fosse, se ciò potesse essere dimostrato, come parmi abbia tentato di farlo l'onorevole signor relatore, non vi sarebbe più nulla a ridire. Evidentemente se vi fosse un diritto, questo spetterebbe tanto alle vedove degli impiegati agiati, quanto alle vedove degli impiegati non agiati. Ma, o signori, questo non si può sostenere nè colle cifre, nè coi ragionamenti. Ove questo fosse un diritto derivato dall'obbligo che s'impone ora a tutti gl'impiegati di corrispondere una certa somma a titolo di ritenenza pel fondo delle pensioni, in allora si potrebbe dire che è un vero diritto; ma è stato dimostrato e riconosciuto dalla Commissione stessa che le ritenenze sono ben lungi dal bastare a costituire un fondo sufficiente non solo per le pensioni delle vedove, ma neppure per quelle degli impiegati.

Quindi egli è evidente che nelle pensioni che si corrispondono agl'impiegati vi è già una parte che lo Stato dà, non dirò a titolo gratuito, non come una conseguenza della ritenenza, ma per ragioni dedotte dalla convenienza che esso ha di assicurare la sorte degli individui che hanno consacrato molti anni al servizio del paese. Questa osservazione esclude ogni diritto fondato sul principio della ritenenza: or dunque quale altra sorgente potrebbe avere questo diritto della vedova? Io in verità non saprei dove vederla. Non comprendo come una persona, per aver servito lo Stato per molti anni, acquisti non solo il diritto di avere una pensione per sè, un diritto onde sia assicurata la sua sussistenza, ma anche il diritto ad una sorte più agiata per la sua vedova ed i suoi figli. E se non ci è diritto, vi è egli forse convenienza? Io credo bensì che vi sia convenienza a non lasciare che le vedove ed i figli degl'impiegati cadano nella miseria, ma non penso che vi sia convenienza a spingere oltre le cose. Quando le vedove ed i figli degl'impiegati sono assicurati dallo Stato contro il bisogno, esso ha fatto per essi quanto gli era imposto dai riguardi di convenienza.

Ora io dico che questo si ottiene col sistema propugnato dal Ministero, il quale limita il diritto alla pensione a quelle famiglie le quali non hanno bastanti mezzi di fortuna.

L'obbiezione maggiore che si possa fare a questo sistema si è la difficoltà d'accertare lo stato d'agiatazza o di ristretta fortuna.

Non nego che nella pratica questa difficoltà debba incontrarsi. Tuttavia se, come spero, il Parlamento adotta una proposta contenuta in un'altra legge, quella cioè di delegare ad un magistrato speciale la liquidazione di tutte le pensioni, io credo che questo magistrato facilmente stabilirà delle norme, colle quali questo accertamento non incontrerà tante difficoltà. Vi saranno forse nella pratica degli abusi, accadrà anche (ove fosse sancita quella legge) che molte vedove agiate riceveranno delle pensioni. Ma qual è quella legge che non si trovi il mezzo di eludere? Perchè una legge può essere elusa, non è una ragione bastevole per non adottarla. Io sarei il primo, ove fossi incaricato dell'esecuzione della legge, a non portare le investigazioni troppo oltre e a contentarmi di quelle generali che bastano per darmi una convinzione morale, che lo stato di una vedova non è quale la legge lo vuole.

Del resto, per diminuire l'incertezza della prescrizione, e rendere più facile l'applicazione della legge, e per evitare finalmente che nell'applicazione non possa mai venire ad urtare coi principii di umanità, io non avrei difficoltà di stabilire le due norme seguenti: dopo aver adottati gli articoli

23 e 24, direi: « tali diritti (perchè si riferisce al diritto delle vedove e della prole minorenni) non competono alle vedove che godranno di un'annua rendita di lire 2000, ed ai figli minorenni quando ciascuno di essi abbia una rendita di lire 1000. »

La questione adunque sta in ciò: se voi riconoscete nella vedova e negli orfani un diritto per la pensione, approverete il sistema della Commissione; se invece riconoscete ragionevole il sistema che per la vedova e gli orfani la pensione non vuol essere riguardata che come un sussidio, allora potrete adottare, come spero, l'articolo da me proposto.

MELLANA. Mi rincresce che l'onorevole signor ministro sia entrato nel merito della discussione, perchè mi sembra che avanti ogni cosa si dovesse far precedere la questione pregiudiziale, se cioè nell'ultima tornata non sia già stato votato il principio.

PRESIDENTE. Non si è votato il principio, ma si è unicamente deliberato di rimandare alla Commissione quest'articolo affinché, avuta presente la discussione che era seguita, facesse una relazione in proposito.

MELLANA. Scusi l'onorevole presidente, ma nell'ultima tornata, la mia proposta, sostenuta dal ministro delle finanze, che è quella che venne posta ai voti, tendeva a far sancire il principio contenuto nell'articolo 31 e solo per una migliore redazione veniva rinviato alla Commissione.

Una voce. È il signor presidente che ha posta la proposizione del rinvio puro e semplice.

MELLANA. Il signor presidente non può fare proposta alcuna, e quindi ed io e molti altri hanno giustamente ritenuta per votata la mia proposta. Comunque, la cosa è talmente chiara che non ho dubbio alcuno di veder sancito questo principio da un nuovo voto, per cui non insisterò sulla questione pregiudiziale.

Ma ammesso pure che si sia sabato scorso votato il rinvio puro e semplice alla Commissione, non era però dubbio il pensiero della Camera, giacchè da tutti i lati di essa e dal Ministero venne appoggiata la mia proposta senza che neppure sia sorto un oratore a difesa del progetto della Commissione, per cui, sebbene la fermezza sia talora una virtù, in questa circostanza, per perdurare nella sua opinione, la Commissione avrebbe dovuto almeno trovare ed addurci nuove ragioni, ma se ben ho posto mente all'elaborata perorazione dell'onorevole relatore io non vi rinvenni ragione alcuna che già non si trovasse nella improvvisazione sua della tornata di sabato scorso.

Quindi io non posso farmi ragione perchè una Commissione della Camera, dinanzi ad un'opinione così chiaramente manifestata in tutti i lati di quest'aula, si faccia a persistere nella sua proposta; nè minore sorpresa mi cagiona il vedere che il commissario del Governo, il quale ha un decreto reale per sostenere l'opinione del potere esecutivo, abbia rinunciato al primitivo progetto del Ministero; e ciò tanto più fa meraviglia in quanto che vediamo il Ministero stesso nella persona dell'onorevole ministro delle finanze energicamente dichiarare di voler persistere nella sua prima proposta.

Sarò ben grato agli onorevoli commissario del Governo, e relatore della Commissione, se mi sapranno dare sufficienti ragioni in appoggio di due atti che, per dir vero, non giungo ancora a comprendere.

Farò poi un'osservazione sull'incidente nato, cioè che tutti credevamo che la proposta stampata, che ci veniva testè distribuita, esprimesse il pensiero della maggioranza della Commissione, quando invece l'onorevole relatore, per bocca anche del signor Demarchi, ci viene a dire che, contro l'uso gene-

rale, si era deliberato dalla Commissione di far stampare l'idea della minoranza; e adducevano a ragione di così strano operato, avere ciò fatto perchè, ove non trovasse appoggio l'opinione della maggioranza (che è il primitivo di lei progetto), essa, innanzi che vedere accolto il principio da me e dal ministro difeso, desiderava venisse adottata la proposta della minoranza.

Si vede da ciò che è unisona la Commissione nel voler sostenere in danno del povero i pretesi diritti del ricco. (*Segni di denegazione al banco della Commissione*) Dico di voler sostenere in danno del bisognoso i diritti del ricco: infatti, già nell'ultima tornata la Commissione transigeva sul punto di estendere ad anni 15 invece di due la durata del matrimonio, perchè la vedova dell'impiegato potesse ottenere la pensione, ed essa ci faceva questa concessione, la quale avrebbe pregiudicato tante vedove ed orfani indigenti, purchè noi concedessimo di accordare alle vedove ed orfani agitati tutto ciò che eravamo disposti ad accordare a titolo d'umanità alle vedove ed agli orfani indigenti. Venuta meno questa prima prova, oggi la Commissione ci propone di limitare e restringere lo ammontare delle pensioni che si vogliono concedere ad una somma minore di quella che da prima ci aveva proposto, ma sempre alla condizione che sieno pareggiate, o per meglio dire, compartecipi le vedove ricche del beneficio che solo si può e si deve da noi largire a quelle che sono in istato di bisogno.

È sempre lo stesso pensiero che preoccupa la nostra Commissione e di tanta pertinacia non sa addurci che due argomenti: che cioè sia difficile il riconoscere se gli orfani e la vedova dell'impiegato che muore abbiano, e quali mezzi di fortuna; l'altra consiste nel voler perseverare a credere che la pensione sia un diritto derivante dal principio che vuolsi adottare della ritenenza.

Alla prima ragione è molto facile il rispondere che dovendosi fare dagli eredi la consegna dell'eredità e che questa consegna dovendosi presumere assai più esatta quando vi sono minori, non vi sarà molta difficoltà ad accertare nell'interesse di questa legge la presumibile rendita che potrà spettare alle vedove ed agli orfani minorenni de' defanti impiegati. D'altronde sarebbe poi minor male andar incontro al pericolo di qualche piccola fraude in tali consegne, che di sancire un principio che farebbe esosa alla nazione questa legge, il principio cioè di vedere pensionate vedove e pupilli ampiamente provvisti di beni di fortuna. Oltre il certissimo e grave carico cui si assoggetterebbe la Camera, noi faremmo opera molto imprudente facendo tale largizione nel momento che stiamo per aggravare il paese di nuove imposte.

Quanto all'altro argomento che si vorrebbe dedurre da un preteso diritto, ha già ampiamente risposto l'onorevole Cavour; nè io certo ripeterò il già detto; mi limiterò a far osservare che se esistesse un tal diritto dovrebbero egualmente fruirne gli altri impiegati che non lasciano vedove od orfani dopo di loro. L'impiegato nubile dovrebbe od essere assoggettato a minore ritenenza, o potere ad altri legare questo diritto che si pretende acquisito in forza della fattagli ritenenza.

Noterò anche che non si provvede a tutti i dolori provvendo alle vedove ed agli orfani. Vi sono impiegati che muoiono col dolore di lasciare dietro di loro derelitti e nella miseria, od i loro genitori, o dei fratelli minori, ai quali erano l'unico sostegno.

Ora, se la pensione alle vedove superstiti è un diritto acquisito in forza della fatta ritenenza, perchè credete voi di poterne spogliare gli altri impiegati pure assoggettati a pari ritenenza

e che lasciano dietro loro altre lagrime che pure meriterebbero di esser terse?

Se poi è un diritto acquisito in forza della ritenenza, perchè non potranno per testamento legarlo anche ad estranei? Cercate le ultime conseguenze del vostro raziocinio di diritto, e vedrete di qual onere aggraverete lo Stato.

SAPPA, commissario regio. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Anche il signor relatore l'ha domandata per un fatto personale, ma l'oratore non ha ancora finito.

MELLANA. Vedo che vi è molta ansietà negli onorevoli relatore e commissario del Governo per rispondere alle mie interpellanze; quindi credo di fare cosa ad essi grata ponendo fine al mio dire. (*Si ride*) Mi riservo a continuare sentite le loro spiegazioni.

PRESIDENTE. Io crederci che sarebbe più conveniente che finisse. (*Harità*)

MELLANA. L'onorevole signor presidente deve sapere che della convenienza od opportunità di parlare o non, è giudice il solo oratore, il quale, prendendo solo norma dalla sua coscienza e dal suo criterio, giudica se gli conviene o non di continuare. (*Bene! dalla sinistra*)

PRESIDENTE. Credo che il signor Mellana conoscerà che sta al presidente il regolare la discussione, e prevenire le digressioni; e dico che sarebbe meglio che finisse il suo discorso per non allungare di troppo i dibattimenti, perchè vi sono già molti oratori che hanno chiesta la parola; del resto faccia come stima.

MELLANA. Ora va bene.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore.

CAVALLINI, relatore. Il signor Mellana prova meraviglia nel vedere che la Commissione non ha trovato modo di risolvere le diverse questioni che si agitarono nell'ultima tornata; cesserà probabilmente ogni stupore laddove si conosca che questo progetto prima di essere presentato a questa Camera fu demandato a una Commissione composta di persone distinte e competenti nella materia, e che neppure esse seppero proporre quella risoluzione che cotanto piace al deputato Mellana. Cesserà quando si sappia che neppure il Consiglio di Stato che esaminò posteriormente e modificò il lavoro di quella Commissione, stimò d'accedere alla di lui proposizione. Cesserà finalmente ove si consideri che la questione non fu nemmeno risolta dal Ministero, il quale propose coll'articolo 31 tale una disposizione, che non può convenientemente essere attuata.

Il deputato Mellana non vorrà pretendere dalla Commissione che ella venga a proporre una risoluzione diversa da quella che sia dettata dal suo più profondo convincimento. La Commissione rispetta le opinioni di tutti, per oposte che siano alla sua, ma crede di aver diritto che sia pure rispettata quella che ha emessa. Si combatta dunque l'opinione emessa dalla Commissione, ma non se ne attacchino le intenzioni.

La Commissione ritiene che quando si stabilisse un limite, come lo ha ora proposto il signor ministro delle finanze, si aprirebbe il più largo campo all'arbitrio del Governo, arbitrio le di cui conseguenze sarebbero molto più funeste sotto il regime costituzionale che vieppiù si presta all'influenza dei partiti, di quello si potessero temere in un governo assoluto. Fissate il limite di lire 2000, di lire 1000, ebbene, voi denegate la pensione alla vedova, alla prole orfana che abbia una rendita uguale a quelle somme, e l'accordate alla vedova, alla prole che abbia il reddito di lire 1999, di lire 999. E come si può mai con una certa sicurezza stabilire che

la rendita sia di lire 1999 piuttostochè di lire 2000? Come ritenere accertato che la vedova non abbia veruna altra rendita tranne quella che vi fu consegnata? Come pretendere che la vedova non faccia donazione di tutta o parte di sua rendita, per collocarsi in condizione da poter fruire della pensione? Il limite è ingiusto ed arbitrario; dal momento che voi date luogo all'arbitrio, non havvi più nulla di certo, di stabile. (*Sensazione*)

Respingo poi l'accusa del deputato Mellana tendente a far credere che la Commissione abbia in sostanza voluto favorire le vedove agiate. Alle parole rispondo coi fatti.

Il primitivo rapporto della Commissione, il primitivo suo progetto non contiene nè verbo nè disposizione alcuna che possa giustificare tale taccia. La relazione che oggi ho fatta, e l'articolo che vi fu in essa proposto, limita a lire 1500 le pensioni delle vedove e della prole orfana, che si fisserebbero al terzo di quella del marito o del padre, a lire 2000 le pensioni le quali verrebbero stabilite alla metà. Questa proposizione è manifestamente diretta contro le vedove poste in condizione migliore delle altre, ed esclude la taccia che fu alla Commissione apposta.

Dal momento che la Commissione senza esitanza dichiara alla Camera che essa è divisa in due parti, che il relatore adempie all'obbligo suo esponendo l'opinione della maggioranza e della minoranza, non so comprendere con quale fondamento le si possa rinfacciare che sia unanime nel farsi difenditrice delle vedove agiate. Se non che nemmeno la minoranza della Commissione può essere imputata di tale tendenza. Tutti i membri della Commissione sono d'accordo che non si debba fare distinzione tra le vedove agiate e le vedove non agiate; solo alcuni credettero che, per parità di trattamento, si dovessero in questo progetto trascrivere le stesse disposizioni che furono adottate nella legge 27 giugno 1850, che regola le pensioni dei militari, in quelle parti che concernono le pensioni della vedova e della prole.

In detta legge, alle vedove ed alla prole orfana dei militari morti sul campo di battaglia od in servizio comandato, si accorda la metà del *maximum* della pensione aumentato della metà; alle vedove ed ai figli degli altri militari si concede il quarto soltanto della pensione. La minoranza facendovi quella proposta, non attribuiva certamente alle vedove agiate vantaggi maggiori di quelli che concedeva alle vedove di ristretta fortuna.

Neppure la minoranza della Commissione può essere dunque imputata dal signor ministro delle finanze.

Tanto meno poi lo può essere la maggioranza, la quale rigettava la proposta di quella, appunto perchè diminuiva alla vedova ed alla prole la quota di pensione, che la Commissione nel primitivo suo progetto fissava, secondo i diversi casi, al terzo ed alla metà, niun riguardo avuto alla causa per cui il marito ed il padre si fossero resi defunti.

Ritorno ora alla questione di merito.

Tutta la discrepanza che esiste tra il deputato Mellana, il ministro delle finanze e la Commissione consiste in che essi considerano la pensione come un sussidio, e questa quale una ricompensa.

Ho già accennato nella mia relazione, che quando si volesse ravvisare la pensione come un sussidio non vi sarebbe ragione alcuna per accordarla all'impiegato dovizioso. Il sussidio non si può conciliare colla ricchezza; il dovizioso deve soccorrere anzichè ricevere soccorso. Ma voi che appellate sussidio la pensione, lo accordate anche all'impiegato che fortuna abbia collocato all'apice della ricchezza.

Ma mi si obietta che questo diritto di ricompensa non

compete ancora all'impiegato! Distinguiamo il certo dall'incerto. La Commissione non ha mai sostenuto che attualmente compete all'impiegato il diritto alla pensione. Questo diritto vuol essere stabilito dalla legge, ed a questo riguardo non vi può essere dissonanza tra i preopinanti e la Commissione. Le questioni a risolversi riduconsi a vedere se meglio convenga aumentare gli stipendi degli impiegati, come opina il deputato Iosti, lasciando intieramente ad essi il pensiero dell'avvenire delle famiglie e di loro, oppure accordare ai medesimi una pensione dopo il servizio di lunghi anni.

Allo stato attuale delle nostre finanze non si possono convenientemente aumentare gli stipendi; e quando si accrescessero, le finanze ne risentirebbero ben maggiore aggravio di quello che arrechino le pensioni di riposo. L'impiegato non può ripromettersi di servire il paese per 40 anni, epperò di fruire della pensione. Lo stesso non può affermarsi dell'aumento dello stipendio.

Tutti gl'impiegati parteciperebbero a questo. Accresciuti però gli stipendi non è guarentito ancora l'avvenire loro. Non havvi uomo, per costante che sia ne' suoi propositi, il quale possa perdurare nelle sue determinazioni, ed in ciascun anno accumulare una data somma che costituisca il fondo destinato a procurargli i mezzi di sussistenza quando più non possa prestare gli utili suoi servizi allo Stato. Se la facoltà di economizzare bastasse perchè l'economia fosse fatta, si potrebbe lasciare all'impiegato la cura di provvedere a sè stesso per gli ultimi suoi giorni; ma l'esperienza, i fatti vi dimostrano il contrario. Vi dimostrano che tante sono le contingenze che avvengono durante la mortale carriera dell'uomo, che non solo non gli permettono di deporre sempre ogni anno nella cassa il risparmio dell'annata, ma lo obbligano talvolta a prelevarne il necessario per sopperire alle più urgenti necessità.

Nell'interesse dunque e dell'erario pubblico e degli impiegati, è più conveniente adottare il sistema delle pensioni.

Se riconosciamo che gli stipendi in generale vorrebbero essere aumentati, se riconosciamo che la pensione deve tener luogo dell'aumento dello stipendio dovuto, per verità non so trovare ragione che mi mostri che la pensione non è una ricompensa.

Questa ricompensa noi, cioè, possiamo accordarla tutta intiera alla persona dell'impiegato, oppure concederla in parte a lui ed in parte continuarla, all'evenienza del caso, ai membri di sua famiglia. Nell'uno e nell'altro caso non si tratta di aggravare punto le pubbliche finanze. Noi dovremmo, per esempio, stabilire che la pensione a concedersi è di lire 3000. È in nostra facoltà di accordare tutta la somma di lire 3000 alla persona dell'impiegato, e di non preoccuparci della di lui famiglia. È pure in nostro potere di concedere detta pensione di lire 3000 per la concorrente di lire 2000 alla persona dell'impiegato, e le rimanenti lire 1000 di continuarle alla vedova, ai figli dello stesso impiegato. Nell'uno e nell'altro caso l'erario pubblico corrispondendo la stessa somma, non ne risentirebbe pregiudizio.

Ciò posto, ognun vede che la questione di massima si risolve in una questione di apprezzazione. La Commissione non esitò a pronunciarsi per il secondo caso; essa, anzichè cedere all'ispirazione dell'egoismo, rivolge lo sguardo anche alla moglie che, abbandonandosi alla Provvidenza, unisce la propria sorte a quella del marito; essa pensò che non vi fosse nulla di più provvido, di più morale che procurare ai figli dell'impiegato il pane dell'educazione e dell'istruzione.

Questo sistema fu dal Parlamento sanzionato recentemente nelle due distinte leggi che regolano le pensioni dei militari

di terra e di mare. In ambedue la pensione fu estesa alla vedova ed alla prole orfana, siano di ristretta fortuna, sieno agiate; la Commissione è coerente al vostro voto, e non merita per nulla i rimproveri che le furono rivolti dal deputato Mellana.

SAPPA, *commissario regio*. Ho domandato la parola per un fatto personale. Il deputato Mellana non troverà fuor di proposito che io abbia mostrato premura di aver la parola per rispondergli, dopochè, non essendo ancora trascorsa una mezz'ora da che eravamo qui riuniti a discorrere, esso mi rimproverava il silenzio. (*Narità*)

Per giustificazione del mio silenzio basterebbe il citare il breve tempo che abbiamo passato.

Nulladimeno addurrò un'altra ragione.

Il signor ministro ha presa la parola, e dopo aver arrecati i motivi che stavano a favore del suo sistema, ha riconosciuto egli stesso che vi era forse qualche difficoltà nello stabilire qual fosse veramente la fortuna onde poterla tener in conto nel far luogo alla pensione a favore delle vedove. Il ministro ha tuttavia dimostrato di credere che essendovi un corpo incaricato di liquidare queste pensioni e di esaminare i titoli dei ricorrenti, questo corpo troverà modo di poter sciogliere questa difficoltà. A queste ragioni veramente io non saprei altro aggiungere. Io però non stimo essere ufficio del commissario di produrre in sostegno del progetto che è incaricato di difendere novelle ragioni quando esaurita già ne vede tutta la sorgente.

Il signor ministro, a mio credere, ha messo innanzi tutte le ragioni che potevano prodursi, ed io non voglio stancare la Camera col fargliene qui una ripetizione, perocchè, ripeto, io non saprei nulla aggiungere in proposito che possa, a parer mio, venir preso in considerazione dalla Camera.

CAVALLINI, *relatore*. Domando la parola per rispondere ancora ad un'ultima osservazione del signor ministro delle finanze, la quale lasciai inosservata.

Il signor ministro citava le stesse parole della Commissione, colle quali si accennava che il fondo delle ritenenze è ben lontano dal riempire il vuoto prodotto da tutte le pensioni. Questo fatto fu più volte dal relatore ripetuto; esso non disdice le sue parole, ed anzi le mantiene.

Il signor ministro però nulla disse dell'aumento che questo progetto di legge arreca alle ritenenze attualmente fissate dalle leggi vigenti in ragione fissa del 2 1/2 0/0 soltanto. Il signor ministro non ignora altresì che la Commissione ha prestato il suo assenso a questa proposta, la quale tende sempre più a pareggiare la condizione degl'impiegati forniti di non lievi stipendi a quella degli altri funzionari pubblici che sono con minori assegnamenti retribuiti.

Dal sistema della ritenenza proporzionata, quale viene ora proposta dal signor ministro, sarebbero maggiormente colpiti di gran lunga gli stipendi più larghi di quello che lo siano gli stipendi inferiori, dimodochè i vantaggi di cui per avventura venissero a fruire gl'impiegati e le vedove dei primi nelle pensioni sarebbero in gran parte compensati dal maggior peso delle ritenenze che viemmaggiormente ne assottiglierebbero gli stipendi.

LIONE. Io riconosco veramente che la questione non è di giustizia, ma di umanità e di convenienza; credo tuttavia che la medesima implichi un'altra questione di giustizia almeno relativa.

Credo che fra i motivi per cui la Camera differiva nella precedente tornata di deliberare in proposito, ed accettava il rinvio alla Commissione puro e semplice per alcune varianti, questo motivo di giustizia relativa esercitasse sull'animo di

alcuni, e forse di molti, una grande influenza; ed è il confronto degl'impiegati civili cogli uffiziali militari.

La Camera ha già votata una legge che sancisce a favore della milizia il principio ora messo innanzi e sostenuto dalla Commissione. Si vorrebbe modificare un tal principio, restringendo il favore della pensione alle vedove ed agli orfani poveri.

Io, che non ho votato quella legge, voto in questa col Ministero e cogli onorevoli miei colleghi per la restrizione; ma dico sinceramente che se avessi votato l'altra legge in favore della milizia non mi sentirei di variare quel voto attualmente, per non ledere la detta giustizia naturale e legale assicurata dallo Statuto, il quale vuole che tutti sieno eguali in faccia alla legge.

L'unico motivo pel quale, a mio credere, si potrebbe dare una preferenza agli uffiziali militari si è quello addotto nella precedente tornata dall'onorevole Valerio, che sta nella considerazione di porli in grado di poter più coraggiosamente combattere in campo senza pensiero, senza verun timore dello stato in cui verrebbero, morendo, a lasciare la loro famiglia.

Ma per questa ragione, l'unica dominante, bisognerebbe restringere un tal favore ai soli casi in cui i medesimi o soccombono sul campo o in seguito a ferite riportate sul medesimo. Ora la detta legge non fa alcuna distinzione fra questi casi e quelli di morti naturali; ma accorda egualmente in tutti la pensione alle vedove ed ai figli orfani dei militari. Dessa li favorisce in un senso ben più significativo di quello che sembra a primo aspetto.

Si parlava l'altro giorno della condizione particolare in cui si trovano i militi, vale a dire, di non poter contrarre matrimonio senza l'assenso dei superiori.

Ebbene, fra le condizioni che si prendono in disamina onde accordare o denegare questo assenso, entrano per la maggior parte i mezzi di fortuna; se i militari non offrono una prospettiva di mezzi sufficienti di fortuna per l'educazione della famiglia, il consenso generalmente non si accorda. Vedete dunque, o signori, che in tali circostanze il milite che muore o di morte naturale o sul campo di battaglia, muore veramente in condizione di non aver poi tanto a temere per la moglie e pei figli, mentre non ha potuto contrarre matrimonio se non a condizione di sufficienti mezzi di fortuna onde provvedere alle incertezze dell'avvenire.

Da ciò ognun vede che la legge non provvede ai militari poveri, ma sibbene a quei militari i quali se contraggono matrimonio, è segno che hanno sufficiente fortuna per sostenerne i pesi.

Consequentemente io trovo che sarebbe violata la giustizia qualora in due leggi le quali si emanano dal Parlamento in tempo ben prossimo, si adottassero due misure. Torno a dirlo, non fo queste osservazioni per votare contro la restrizione proposta dal Ministero; credo che da noi si debba tener gran conto delle attuali strettezze della finanza, e debbasi perciò adottare questa misura che torna a minor aggravio di essa, ma voto in questo senso perchè non votai quell'altra legge; che se l'avessi votata, non me ne sentirei il coraggio, od almeno voterei colla riserva di votare in egual senso pel bisogno della finanza, trattandosi dei casi di morte naturale dei militi, qualora si presentasse nuovamente, come si dovrebbe, in discussione quella disposizione di legge che li riguarda.

Badate, o signori, che qui non vi ha distinzione a fare tra gl'impiegati civili e gl'impiegati militari; si tratta della giustizia relativa, dell'equità, dell'umanità, della convenienza;

non è il caso di nessuna distinzione di persone: quello che è dovuto agli uni è dovuto agli altri.

Si è troppo da alcuni con parole depressa la condizione degl'impiegati civili. Io consento con tutti che si debba restringere al numero minore che sia possibile questo ceto di persone; ma il volere immiserire oltre misura la loro condizione, il loro compenso, io lo credo non solo contrario all'equità ed alla convenienza, ma assolutamente contrario alle esigenze del pubblico servizio, ai doveri che noi abbiamo verso lo Stato. Sicuramente che se voi immiserite la condizione, il compenso degl'impiegati, la prospettiva del loro avvenire, voi potete credere di diminuire il numero degli aspiranti; ma credete voi di aver provvisto ai bisogni dello Stato allorché avrete diminuito il numero degli aspiranti? Diminuite pure sinché volete i compensi, se non ponete altre condizioni riuscirete in contrario, ché di mano in mano che diminuite il compenso dovete diminuire le condizioni, le esigenze, il rigore, quelle doti insomma che dovete ricercare nell'impiegato se ha da ben servire lo Stato. Saranno più gli accorrenti, perché sarete obbligati a discendere ad una sfera più dimessa. Ecco tutto.

Badate, o signori, alla triste condizione in cui si troverebbe lo Stato allorché invece di fare la scelta degli ottimi, egli fosse obbligato ad andare questuando e ricercando i buoni, i fedeli, i capaci servitori. Io mi ricordo di un tempo in cui facendo i miei studi di pratica negli uffici di avvocatura, sentiva a mentovare altri tempi di più facile riuscita nell'impieghi, quei tempi in cui dovette discendere perfino il Ministero di giustizia a fare un'incetta in tutti gli uffici dei patrocinatori di coloro che volessero entrare nella carriera della magistratura. Si trovò in ben cattiva condizione lo Stato allora; ed io credo che questa circostanza abbia grandemente influito a portare nell'amministrazione della giustizia quei richiami che si son fatti tante volte qui innanzi alla tribuna, e che abbiamo sentiti suonare su tutte le bocche; si deplorava da molti la condizione di quel corpo, la mancanza di quei luminari che già tanto lo avevano illustrato, la scarsità di quei magistrati che vi potessero sostenere il confronto.

Ebbene, io credo che una delle cause fu veramente questa circostanza in cui si trovò lo Stato di dover andare quasi questuando i suoi impiegati.

Bisogna che lo Stato offra a coloro che lo servono un sufficiente compenso; bisogna che lo dia onde appunto si presentino in concorso non solo gl'inetti che hanno mezzi per provvedere a sé stessi, ma eziandio coloro che portano tali condizioni per cui si possa credere che diverranno buoni servitori dello Stato. Se la Camera me lo permette, io vado ancora un po' più oltre in queste osservazioni. Io dico che il provvedere l'impiegato di un compenso sufficiente, di uno stato in cui egli non possa pericolare non è tanto vantaggio dell'impiegato, ma è vantaggio dello Stato medesimo. Se fosse possibile, lo Stato dovrebbe esigere da' suoi impiegati che più non pensino ad altro se non al disimpegno delle loro attribuzioni, che non abbiano più pensiero di famiglia, che si possa dire siano trasportati in un altro ordine di cose, in un'altra sfera; ora sarà ciò sempre più ottenibile di mano in mano che l'impiegato non avrà più a pensare per sé e per la sua famiglia, avrà mezzi di sussistenza assicurata, e per conseguenza potrà immergersi di tutto cuore, con tutto l'animo nel disimpegno delle sue funzioni.

Molti sono di questi impieghi. Ponete, per esempio, un addetto all'insegnamento; ponete un altro addetto alla magistratura; ponete un terzo all'alta amministrazione dello Stato; se costoro veramente si trovano in condizione da non

aver più da pensare al proprio vantaggio, vivranno veramente la vita del loro impiego, delle loro funzioni, e non più quella della propria famiglia.

Nè solo ciò; ma assicurare all'impiegato una condizione onesta di sussistenza, l'assicurarlo, mercè una pensione di riposo, contro qualunque eventualità dell'avvenire, ebbene, o signori, questo provvede al difetto che deriva dall'immovibilità del medesimo. Saranno servi, saranno schiavi del potere esecutivo quegli impiegati i quali abbiano innanzi al medesimo continuamente a temere, vale a dire, di essere spogliati del loro impiego, di non aver pure alcun mezzo da campare; al contrario, se voi assicurate all'impiegato una pensione di riposo, se l'assicurate eziandio per quei casi in cui lasci dopo di sé una famiglia, quest'impiegato potrà sino ad un certo segno, se ha dignità e cuore, emanciparsi dalla servilità verso il potere, perchè non avrà tanto a temere, e se non gli piacciono le condizioni del suo padrone, egli potrà dignitosamente ritirarsi, sicuro che non gli si potranno mai torre quei diritti e quei riguardi che gli garantisce la legge.

La conclusione adunque di tutto questo si è che se qui non domina una questione di rigorosa giustizia, non lascia però di farsi sentire un'altra di moralità, di umanità e d'alta convenienza.

Io mi riassumo, ripetendo che la proposta del Ministero venga ristretta a quel caso in cui le vedove ed i figli superstiti difettino dei mezzi di sussistenza; ma che, se noi siamo condotti per le strettezze dell'erario a questo rigore direttamente, dobbiamo per la stessa ragione portare l'eguaglianza fra le diverse classi degl'impiegati, e se votiamo questa proposta, ristabilir poi quanto prima l'eguaglianza fra gl'impiegati civili e militari.

Così, e per le addotte osservazioni, io voto la proposta del Ministero sostenuta dagli onorevoli miei colleghi.

PRESIDENTE. Il deputato Agnès ha la parola.

AGNÈS. Io ho domandato la parola sull'ordine della discussione, perchè mi sembrava che per andare ordinatamente si dovrebbe decidere in primo luogo se le vedove degl'impiegati debbano o no avere una pensione; in secondo luogo, se queste pensioni si debbano concedere soltanto alle vedove degl'impiegati che ora sono in attività, od anche a quelle degl'impiegati giubilati. Quindi si verrebbe alla discussione sulla quota della pensione, ed in ultimo si deciderebbe se nel concedere la pensione si debbano o no calcolare i redditi della moglie.

PRESIDENTE. In seguito alle varie proteste fatte ed alle discussioni che sin qui ebbero luogo mi pare che sia conveniente il procedere per votazione riguardo al principio che si vorrà seguire, e prima di tutto si dovrebbe determinare se la vedova dell'impiegato abbia veramente un diritto assoluto alla pensione...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Come venne formolata la proposta della Commissione, parmi assentito questo diritto.

Voci. No! no!

MICHELINI. Domando la parola sulla posizione della questione.

Uno fra i motivi che possono indurre i membri di questa Camera a votare in un senso piuttosto che nell'altro si è il determinare se la vedova abbia o non abbia diritto alla pensione.

Ma questo non può stabilirsi in modo assoluto, quindi non si può votare sulla massima stessa, ma bensì sull'articolo, che è la conseguenza della massima. Conchiudo pertanto

che non si deve votare sopra un principio astratto, come proporrebbe il nostro presidente, ma bensì sopra uno speciale testo di legge.

PRESIDENTE. Quando vi sono vari sistemi in confronto è necessario lo stabilire un principio perchè si possa discutere con regolarità. Io leggo l'articolo 26 del progetto ministeriale, così concepito:

« La vedova dell'impiegato contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva o che sarebbe spettata al marito, purchè all'epoca in cui questi cessò dal servizio, o fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, o si avesse prole di matrimonio più recente, ancorchè postuma. »

Poi viene l'articolo 27 che dà la competenza dello stesso diritto alla prole orfana; quindi il Ministero propone un altro articolo che limiterebbe i due articoli precedenti, dicendo:

« Tali diritti non competevano tuttavia alle vedove che godranno di una rendita di lire 2000 ed ai figli minorenni quando avessero una rendita di lire 1000 caduno. »

Dunque, se la Camera entra nell'opinione che la vedova dell'impiegato ha un diritto assoluto alla pensione...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Se si ammette questo diritto non si potrebbe ammettere la proposta del signor ministro; se invece il diritto alla pensione non è assoluto, ma relativo, cioè proveniente dalle circostanze in cui si trova la vedova, allora si potrà ammettere l'articolo ministeriale.

MELLANA. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Mi sembra che non si possa votare il principio come viene formulato dal signor presidente, giacchè se vi fosse un diritto assoluto e sussistente per sé stesso, non apparterebbe a noi, ma ai magistrati lo applicarlo. Mi pare invece che dovrebbe decidersi se si vuole o no accordare con questa legge un tale diritto, ossia crearlo. Ma tale votazione parmi supervacanea, giacchè ed il Governo e la Commissione e tutti gli oratori convengono in massima di accordare tali pensioni; non essendovi proposta in contrario, non veggo ragione per procedere ad una votazione. Quello invece che fu lungamente controverso si è se debbasi indistintamente accordare a tutte le vedove e minori tale diritto, o limitarlo a quelli ed a quelle che si trovano in istrettezze di fortuna.

Ecco perchè nella tornata di ieri e in quella d'oggi si volle far precedere questa questione; mi sembra dunque che per non perdere maggior tempo si debba votare semplicemente su questa questione, cioè se la Camera intenda di accordare indistintamente a tutte le vedove il diritto alla pensione, o se lo voglia limitare secondo le norme che verranno in seguito stabilite.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe procedere nel seguente modo: votare prima sugli articoli 26 e 27 del Ministero; poi verrebbe l'aggiunta che propone il Ministero.

Quelli che credono che realmente questo diritto non possa essere assoluto, voteranno poi la limitazione che il Ministero ha presentata; ma votare la limitazione prima che sia votato il principio, mi pare un assurdo.

CAVALLINI, relatore. Io volevo osservare all'onorevole signor presidente che non mi pare conveniente che senz'altro si ponga prima ai voti l'articolo 26 e quindi l'articolo 27, perchè, secondo il mio modo di vedere, si dovrebbero innanzi tutto risolvere almeno quattro questioni: la prima è quella che consiste nel vedere se si vuole accordare il diritto alla pensione alle vedove ed alla prole orfana degli impiegati

morti in attività di servizio; la seconda se si vuol accordare lo stesso diritto alla vedova ed alla prole degli impiegati già giubilati; la terza quale è la quota che s'intende attribuir loro, se della metà, del terzo, o del quarto; la quarta se si vuole accordare la pensione a tutte le vedove indistintamente, oppure a quelle soltanto che si trovino di ristretta condizione.

PRESIDENTE. Ma tutte queste questioni vengono nei successivi articoli, e si potranno muovere a suo luogo.

CAVALLINI, relatore. Nell'articolo 27 del progetto del Ministero è contemplato tanto il caso delle vedove degli impiegati morti in attività di servizio che quello delle vedove degli impiegati resisi estinti mentre erano già giubilati.

PRESIDENTE. Ma verrà l'opportunità di proporre una limitazione, ed allora si potrà ottenere il suo intento.

Frattanto bisogna cercare il modo di sciogliere questo nodo di questioni intralciate.

SAPPA, commissario regio. Mi pare che la sola questione che si possa fare sull'ordine della discussione sia: se si debba votare il progetto ministeriale, che è conforme all'idea della maggioranza della Commissione, nel sistema generale, colla riserva di votare l'articolo proposto dal Ministero in aggiunta; ovvero se si debba votare l'altro sistema proposto dalla minoranza della Commissione. Sistemi non ne abbiamo che due: uno che è quello proposto dal Ministero e adottato dalla Commissione, poi ancora modificato dal Ministero; l'altro proposto dalla minorità della Commissione, che è quello di adottare per gli impiegati civili il sistema delle pensioni militari; fra questi due sistemi conviene che si decida, ammettendo o l'uno o l'altro, poscia si faranno tutte le modificazioni di cui possono essere suscettivi, perchè e l'uno e l'altro possono andar soggetti a molte osservazioni dalla parte dei signori deputati; ma la questione non verte che sui due punti, se, cioè, si debba ritenere il progetto del Ministero nella massima parte accettato dalla Commissione, ovvero quello della minorità di essa.

SANTA ROSA. Il progetto presentato questa mattina dalla Commissione dovrebbe essere messo per il primo ai voti, come quello che si scosta di più dai primi progetti del Ministero e della Commissione.

L'emendamento del ministro delle finanze vi si potrebbe, egualmente che nel progetto primitivo, introdurre, ove la Camera non lo respingesse. Mi pare che il ministro l'abbia proposto sul progetto della minoranza della Commissione. Tale proposta, egli è vero, fu fatta soltanto pel caso che fosse rigettato il progetto della Commissione, e tende in questo caso ad introdurre in questa legge le disposizioni che esistono già in quella per le pensioni militari; così essa sta come emendamento, e deve essere votata la prima.

PRESIDENTE. Rammenterò che il signor ministro aveva mantenuto il suo primo progetto, dunque l'aggiunta non l'ha proposta sull'emendamento della minoranza della Commissione. L'idea però è quella enunciata dal signor commissario, e sostenuta dal signor Santa Rosa, che siccome la Commissione presentò una serie di emendamenti che mutano tutto il sistema di questo capo, debba la Camera deliberare se voglia accettare questo progetto che forma un insieme del sistema summenzionato; se non l'accetta, allora seguiranno la discussione sul progetto ministeriale.

VALERIO LORENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VALERIO LORENZO. Risponderò alcune parole ai ragionamenti svolti dall'onorevole Leone; il che tanto più credo dover fare in quanto che sono amico politico del medesimo.

Esso esordiva citando un'opinione che io enunciava nella seduta di sabato, allorchè diceva che non si poteva fare uno stretto paragone fra le pensioni militari e quelle degli impiegati civili.

Io non penso che le ragioni da esso addotte per combattere il mio ragionamento siano valide, e persisto a credere che la situazione degli impiegati civili non si possa paragonare a quella dei militari.

Ho già detto come sia cosa utile e ragionevole ad un punto che il militare, il quale deve porre a rischio la sua vita sul campo di battaglia, abbia la certezza di non lasciare dietro di sé i figli e la moglie piangenti nella miseria.

Il soldato deve fare continua abnegazione della sua volontà, ed essere pronto a traslocarsi da un punto ad un altro dello Stato, e perfino ad espatriare, quando ciò gli sia comandato da' suoi superiori.

Se a questa sia simile la condizione degli impiegati civili, ditelo voi! Io so che vi sono alcuni i quali essendo stati traslocati da Genova a Torino e viceversa, non accettarono questo mutamento, e stettero tranquilli al loro posto.

Io dico dunque che la condizione dell'impiegato civile non può paragonarsi con quella del militare, in quanto che questi facendo abnegazione assoluta della sua volontà a pro della patria, deve avere a buon diritto qualche preferenza sopra l'impiegato civile. Ad ogni modo, quand'anche si accettasse per buono il ragionamento dell'onorevole deputato Lione, non iscorgo che possa essere ragione plausibile questa, che per ciò solo che si fece una legge, secondo lui, cattiva, se ne debba fare un'altra peggiore. Attendiamo di presente a redigere una legge equa e giovevole peggli impiegati civili; ed il deputato Lione, prevalendosi della sua iniziativa, proponga di poi dei miglioramenti alla legge sulle pensioni dei militari che noi abbiamo prima votato. L'onorevole deputato Lione diceva inoltre che la proposta fatta tendeva ad immiserire la condizione degli impiegati; io che ho sostenuto così caldamente la tesi che sostiene l'onorevole mio amico deputato Mellana, non che l'onorevole signor ministro delle finanze, io non posso accettare questa sua sentenza (*Con calore*) Io non ho detto e non dirò mai parola che tenda ad immiserire condizione veruna, a rendere men lieta la sorte di veruna classe di cittadini! Noi qui non facciamo altro che ostare, affinché non sia data una pensione alla vedova ed agli orfani degli impiegati ricchi; ma certo non cerchiamo di peggiorare la condizione degli impiegati; che ci adopriamo all'incontro a stabilire le condizioni del tesoro pubblico in modo che lo Stato possa continuare a provvedere alle vedove ed agli orfani degli impiegati meno agiati il loro bisognevole, locchè forse non sarebbe più possibile qualora, troppo largheggiando colle persone già doviziose, noi avessimo a ridurre l'erario pubblico in tale stato per cui si dovesse ricorrere a quegli estremi a cui si è già ricorso in altri paesi, di sospendere, cioè, il pagamento non solamente delle pensioni alle vedove degli impiegati, ma ancora dello stipendio agli impiegati medesimi. Ed a queste rovinose conseguenze si giungerebbe, se si lasciassero trascinare dall'amore di una eccessiva e male intesa generosità quelli che sono posti, sia ministri, sia legislatori, a reggere le cose dello Stato. Io stimo e desidero al pari e più di chicchessia doversi migliorare la condizione degli impiegati, ma penso che per dar opera a questo miglioramento non siavi altro mezzo che di diminuirne il numero, poichè il numero attuale de' pubblici funzionari è così grande che è impossibile che le nostre finanze possano giammai bastare a procurar loro un comodo trattamento.

Se la Camera vuole adunque migliorare la sorte degli impie-

gati, combatta sempre e con ogni sua possa la centralizzazione, riduca il numero degli impiegati in tutte le leggi che se le presentano, ed allora lo Stato potrà addivenire in tal condizione, per cui avendo diminuito di quasi due terzi il loro numero, ne potrà duplicare lo stipendio a coloro che saranno rimasti, ed allora avrà ottenuto lo scopo a cui deve mirare ogni buon cittadino.

Non deve maravigliare la Camera che io chieda una tanta riduzione del numero degli impiegati. L'onorevole signor ministro delle finanze, che ci vien così spesso citando l'Inghilterra (e l'esempio di questa nazione io m'auguro ch'ei voglia seguire in questa materia), sa che il numero degli impiegati in Inghilterra è inferiore di tre quarti al numero degli impiegati del nostro Stato, eppure quell'isola è fortemente e sapientemente amministrata, e i funzionari vi hanno vistosi stipendi, per cui possono consacrare l'intera opera loro a beneficio della nazione.

L'onorevole deputato Lione, partendo dalla condizione di cose in cui trovò il nostro paese quando il Governo fu costretto di andare a questuare gli impiegati negli uffizi degli avvocati e dei procuratori di Torino, diceva: guardate in quale bassa condizione di cose era in allora caduto il nostro paese. Badate che per effetto delle nostre leggi non vi si abbia a ricadere!

Io credo che si bassa condizione di cose fosse il frutto di uno dei più terribili errori politici di cui noi scontiamo ancora la pena. Nel 1815 furono cacciati via da tutti i posti gli agenti, tutti gli amministratori del regime napoleonico, e quindi necessariamente il Governo della mal destra e cieca ristorazione che non aveva persone esperte negli affari, dovette andare di qua e di là questuando impiegati. Ma questa condizione di cose ha forse qualche analogia con quel che accade presso noi attualmente? Io non lo credo. Quel che so si è che un giorno il signor ministro dei lavori pubblici mi diceva che aveva due mila petizioni per impieghi nelle strade ferrate, so che l'onorevole signor ministro delle finanze ha anch'egli le tasche ed i portafogli ripieni di domande di tal natura; io so che questa condizione di cose è comune a tutti i dicasteri; onde si persuada l'onorevole mio amico Lione che non havvi pericolo pel nostro paese che manchino i postulanti agli impieghi; non tema che lo Stato sia costretto di andar questuando degli agenti, ma che piuttosto si dovrà dai signori ministri impiegare molto tempo (il quale si potrebbe molto meglio adoperare) a respingere le richieste degli aspiranti che vanno ogni giorno a picchiare alle loro porte.

Io già dissi che la condizione dei funzionari deve migliorare, ma non accetto la conclusione del discorso dell'onorevole Lione, il quale asseriva che l'impiegato mal pagato, con poco zelo lavora. Noi conosciamo come vanno le cose nel nostro paese, ed abbiamo veduto il più delle volte impiegati miseramente retribuiti lavorare con zelo indefesso e consacrare tutto il tempo pel bene dello Stato. Si può dire lo stesso degli impiegati ricchi, degli impiegati riccamente ricompensati?

Ciascuno si ponga la mano sulla coscienza, rammenti tutto quello che ha veduto nel corso della sua vita, nelle varie fasi in cui è passato il nostro paese, e dica se il danaro sia sempre garanzia di zelo, se i tanti stipendi siano sempre remunerazione all'attività ed al buon lavoro a beneficio dello Stato.

Ora io riassumendo il mio dire, persisto nel parere che noi non dobbiamo concedere pensioni alle mogli degli impiegati ricchi perchè in tal modo ci condurremmo forse col tempo nella tristissima condizione di non poter neppure più accordare la pensione alle mogli degli impiegati poveri, e forse an-

che di dover sospendere il pagamento dello stipendio agli impiegati medesimi. Consideriamo la condizione in cui sono le nostre finanze, e pesiamo bene il voto che poniamo nell'urna, perchè noi corriamo pericolo, accettando in questa legge la formola che ci è presentata dalla Commissione, di aggravare di troppo, più che non si deve, l'erario dello Stato. (Bene! a sinistra)

LIONE. Domando la parola per. . .

PRESIDENTE. Permetta prima ch'io interroghi la Camera se ella intenda discutere il sistema presentato dalla maggioranza della Commissione.

LIONE. Ciò pregiudica il diritto che io ho di rispondere, trattandosi di un fatto personale. Non sono solito a prendere la parola, tanto meno ad abusarne; conseguentemente prego la Camera a volermi essere indulgente. Io credo di aver patrocinata la causa che difende l'onorevole Valerio molto più di quello che egli l'abbia fatto attualmente, di averla patrocinata costantemente e col mio voto e colla mia parola, e di averla ancora patrocinata ora colle parole che testè preferiva. Io già dissi che votava la riduzione proposta dal Ministero, che non voleva che avessero stipendio se non le vedove e gli orfani poveri; ed egli che ha detto di più? Io ho soggiunto le ragioni per cui addiveniva a questo voto, quand'anche si trovasse in contraddizione con altra legge; dissi che tale era la impressione che faceva in me la ristrettezza in cui si trova l'erario, che io credevo di non largheggiare quando stretta giustizia non lo richieda, che era disposto a votare col Ministero sul solo affidamento che in seguito avrebbe ristabilito la giustizia eziandio in confronto cogli uffiziali dell'esercito.

Anch'io credo d'aver patrocinato, e meglio di quello che il facesse l'onorevole mio amico, la causa dei militari, mentre dissi che a loro favore vi era una speciale ragione che non ha luogo riguardo agli impiegati civili, e diceva che, trattandosi di afforzare il loro coraggio quando hanno da difendere la patria contro il nemico interno od esterno, appunto là vi era una ragione speciale di convenienza per assicurare alla famiglia del militare, allorchando soccombe sul campo di battaglia ed in seguito a ferite riportate, una onorevole sussistenza.

Riconobbi adunque questa distinzione, nè mi cadde mai in pensiero di acconsentire a verun dispendio a discapito dell'erario; e la Camera mi renderà questa giustizia, che io votai sempre coll'opposizione la più avanzata quando si trattava di diminuire le spese, di restringere il numero degli impiegati, di fare insomma tutte le economie possibili. Non mi cadde pur in pensiero, perchè io non mutò mai (posso mutare nelle parole, ma non credo che vi sia uno che possa dire che io abbia mai mutato in una sola ombra di idea; badando però sempre che il perno della mia condotta e delle mie parole sia la giustizia in faccia a chiunque); io dico adunque che non patrocinai nullamente la causa degli impiegati, patrocinai la causa della giustizia. Io non intesi nullamente di aumentarne il numero; dissi che per averne alcuni fra i concorrenti che possano ben servire lo Stato ed abilitarlo a restringere il numero de' suoi funzionari, e per conseguenza le spese, bisogna offrire loro condizioni di giusto compenso, non immiserir troppo la loro condizione; altrimenti coloro che valgono qualche cosa, che hanno fatti degli studi e sono atti a ben servire lo Stato, troveranno ad impiegar meglio altrove i loro talenti, e lo Stato si troverà sempre fra una moltitudine di collaboranti che lavorando molto gli saranno di pochissimo giovamento.

Del resto io era così alieno dall'immaginar mi di poter essere contraddetto dall'onorevole mio amico Valerio, che posso

esprimergli quali fossero gl'individui che io aveva in pensiero allorchando diceva che forse si era troppo trascorso in parole (non dico certo in intenzione) per un lodevole zelo di veramente provvedere alle strettezze dell'erario e di sgravare lo Stato delle ingenti spese che lo travagliano.

Li declinerò adunque, e credo che non se ne avranno a male. Egli è l'onorevole deputato Turcotti che eccedeva, a mio credere, quando nella discussione della legge d'imposta sulle arti e professioni liberali diceva che gl'impiegati bisognava pagarli poco e farli lavorar molto.

L'onorevole deputato Turcotti che, a mio credere, parlò in un senso eccessivo in altra tornata contro gl'impiegati diceva che bisognava pagarli pochissimo e farli lavorar molto... (*ilarità*). Non mi ricordo delle parole perchè parlò di cose antiche.

PRESIDENTE. Lo prego di non entrare in fatti personali,

LIONE. Mi permetta il signor presidente: parlo di rado e non abuso della parola. Ho veduto che a molti si è accordata la parola eziandio per lunghe ore, e credo non sia veramente un abusare il domandare in questa circostanza particolare, che forse non si rinnoverà per molti anni, un istante di indulgenza.

Cito ancora un altro personaggio, un mio amico, l'onorevole deputato Iosti, il quale in una delle tornate precedenti parlava di mandare gl'impiegati all'ospedale (*ilarità*), parlava non più di stipendi, ma di salari, parlava come si parla in sostanza trattandosi di qualunque altro lavoro manuale.

Io non me l'ebbi a male, nè perciò rinunciai al titolo di amico di quel rispettabile personaggio; dico semplicemente che forse egli andava al di là del bisogno, che io non poteva accettare queste sue idee senza contraddire lo scopo che mi proponeva, ed eziandio allo scopo che si propone il mio onorevole amico Valerio. Ecco quanto aveva a dire.

TURCOTTI. Domando la parola per un fatto personale.

L'onorevole deputato Lione ha male interpretate le mie parole, come ha male intese quelle del mio onorevole amico il deputato Iosti. Noi vediamo che una delle piaghe dello Stato è quella di avere un numero d'impiegati eccedente al bisogno; si sa da tutti che morto un impiegato vengono a centinaia ed a migliaia le petizioni per coprirne il posto. Riconosco quindi doversi recare a questo male qualche rimedio.

Le mie opinioni a questo proposito sono quelle che ha testè esposte l'onorevole deputato Valerio, ed a queste mi associo.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda di entrare nella discussione del progetto della minoranza della Commissione.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io credo che sia meglio discutere il progetto della maggioranza, poichè quello della minoranza non è stato sostenuto da alcuno. . .

PRESIDENTE. È un emendamento, e se nessuno lo sostiene, sarà rigettato.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. In tal caso giova ricordare alla Camera che la proposizione di ridurre le pensioni al quarto non ha trovato difensori nè sui banchi del Ministero, nè su quelli della sinistra, nè in altri. Quindi mi pare inutile il metterla ai voti.

PRESIDENTE. Quando vi è una proposizione, deve necessariamente essere posta ai voti.

VALERIO LORENZO. Domandi prima se è appoggiata.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta della minoranza della Commissione, la quale consiste nell'adottare

per questa legge la norma stabilita nella legge sulle pensioni dei militari.

(Non è appoggiata.)

Ora pongo ai voti il progetto del Ministero.

« La vedova dell'impiegato, » ecc. (Vedi pag. 238)

VALERIO LORENZO. Domando la parola.

Io credo che in quest'articolo vi siano due emendamenti da introdurre. Mi pare che il privare assolutamente della pensione la vedova, la quale sia stata per sentenza definitiva separata dal marito, senza contemplare il caso in cui di questa sentenza non si sia tenuto conto, il caso, cioè, in cui i coniugi si siano riconciliati ed abbiano passato gli ultimi anni della loro vita riuniti, pare, dico, che sarebbe fare un torto. . .

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Se i coniugi si sono riuniti, è distrutto l'effetto della sentenza.

VALERIO LORENZO. Io sono invece di opinione che la sentenza perduri tuttavia.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Ma sarà priva d'effetto.

VALERIO LORENZO. Del resto parmi si debbano contemplare altri casi particolari: il più delle volte quando un marito ed una moglie non possono convivere assieme, si separano senza che intervenga una sentenza definitiva. In questo caso che avverrebbe? Avverrebbe che la donna, la quale non ha mai vissuto col marito, verrebbe a godere della pensione, frutto dei servizi prestati dal defunto marito.

Quindi se sta in fatto ciò che mi viene affermato, che dopo una sentenza di separazione, se le parti si riuniscono, quella sentenza è da sé cessata, allora io propongo l'aggiunta: « o non vivente separata dal proprio marito da anni cinque anche dipendentemente da un decreto d'autorizzazione provvisoria. »

CAVALLINI, relatore. Risponderò all'onorevole deputato Valerio Lorenzo che tutte le leggi, non escluse quelle recentissime sulle pensioni militari, privano della pensione la vedova contro la quale sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo. Lo stesso Codice civile denega alla moglie, contro la quale esiste sentenza definitiva di separazione, il quarto dell'eredità che succedendo *ab intestato* al marito altrimenti le spetterebbe.

Quanto al caso cui egli accennava, di separazione, di posteriore unione dei coniugi senza l'intervento d'una sentenza che revochi la prima, fa d'uopo ritenere che essendo sempre in facoltà dei coniugi di riconciliarsi fra loro, ove questa riconciliazione avvenga, l'effetto della sentenza verrebbe per il reciproco consenso delle parti *ipso facto* rivotato.

Il di lui emendamento colpirebbe tanto le mogli che potessero essere colpevoli quanto quelle che nol fossero e fossero anzi virtuose. Può avvenire che una moglie per impedire scandali si risolva a vivere, suo malgrado, separata dal marito, senza inoltrarne domanda alla competente autorità. Il fatto solo della separazione non basta per costituire colpevole la moglie, epperò non somministra una ragione sufficiente per privarla del diritto della pensione.

La Commissione non può quindi accettare tale emendamento.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Valerio è appoggiata.

(È appoggiata.)

SAPPA, commissario regio. Io faccio osservare che i termini di « vedova dell'impiegato contro la quale è pronunciata sentenza definitiva di separazione, » evidentemente restringono la disposizione di questo articolo al caso in cui la

sentenza sia pronunciata in odio della moglie perchè colpevole; ora, se si adottasse la proposta del deputato Valerio, si verrebbe a colpire non solo la moglie colpevole, ma anche la moglie che per colpa del marito ne vivesse separata. Tutte le leggi che statuiscono su questa materia, sia le francesi, sia le belgiche, sia le nostre, suppongono il caso in cui la colpa sia della moglie, e che la sentenza sia pronunciata contro di lei.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io credo necessario, a spiegazione del concetto del deputato Valerio, indicare quel che succede in pratica; le sentenze definitive di separazione della curia ecclesiastica, solo tribunale sinora competente a pronunciare tra coniugi, non si profferiscono che raramente; quelle che si pronunciano più di frequente sono le ordinanze di separazione provvisoria; succede infatti che dopo queste ordinanze di separazione provvisoria i coniugi ottengano il loro intento, vale a dire vivano separati e rimangano moltissimi anni, sovente anche muoiano in istato di separazione di corpo senz'altro che sia intervenuta la sentenza di separazione definitiva.

I tribunali ecclesiastici poi vanno a rilento nel pronunciare sentenze definitive di separazione, perchè la Chiesa ha sempre la speranza di poter vedere che i coniugi si conciliano e ritornino a coabitare fra le domestiche pareti.

Ritenuto adunque che vengano pronunciate sentenze definitive di separazione nello stato dell'attuale nostra giurisprudenza e che i coniugi ottengano d'ordinario il loro scopo in dipendenza di mere provvidenze provvisorie, ne verrebbe che, ove si contemplasse nell'articolo in discussione il solo caso di separazione pronunciata per sentenza definitiva, moltissime vedove separate per loro colpa, ma solo per sentenza provvisoria, potrebbero conseguire la pensione per la morte del marito, cosa che non sarebbe a tollerarsi.

Credo poi che il deputato Valerio, allorchè contemplò eziandio questo caso, avesse intenzione di applicarvi la stessa condizione che è prescritta per il caso di sentenza definitiva, vale a dire che tanto quando la sentenza è stata pronunciata solamente provvisoriamente, come quando è stata pronunciata definitivamente, la sentenza sia pronunciata in odio della moglie.

Intesa così la cosa, io credo che la Camera non avrà difficoltà di adottare la proposta del deputato Valerio a cui mi associo.

SAPPA, commissario regio. L'autorizzazione ai coniugi di vivere separatamente non è che una autorizzazione data in via provvisoria, ma per la legale separazione è necessaria una sentenza definitiva, ed è in questo senso che la legge è concepita.

MANTELLI. Si suole avanti le curie ecclesiastiche quando uno dei coniugi domanda la separazione, chiedere subito la separazione provvisoria, la qual cosa è naturale, mentre non possono più coabitare assieme persone che abbiano una lite vertente fra di loro nante la curia; oltre a che questo processo si fonda quasi sempre su motivi di sevizie o di qualche altro torto che non è ancora accertato, ma che serve di fondamento al giudice; torti e sevizie che rendono il consorzio intollerabile e che fan sì che con facilità si conceda questa separazione provvisoria.

Se si ammettesse dunque l'emendamento del signor Valerio, ne verrebbe la conseguenza che finchè non è uscito il decreto di separazione, si dovrebbe sempre pronunciare contro la moglie, perchè non è ancora accertato il torto da chi provenga.

È verissimo che difficilmente la curia rilascia una sentenza

definitiva; ma io credo che si potrà ovviare sì all'uno che all'altro inconveniente quando si tenga il progetto ministeriale, sol che vi si tolga la parola *definitiva*.

Quando vi è una sentenza di separazione, allora si ha già l'accertamento della causa di separazione; non è più un'ordinanza provvisoria, non è più un decreto rilasciato semplicemente sulla prima domanda, è una sentenza la quale con cognizione di causa pronuncia se vi sia o no luogo a separazione; se non è definitiva accorda un tempo che sovente è di tre anni; ma allora vi sono i motivi per conoscere chi ha dato causa a questa separazione; quindi sta benissimo la espressione della parola *definitiva*.

VALERIO LORENZO. Io accetto la redazione dell'onorevole Mantelli, il quale, se in principio pareva volesse combattere la mia opinione, ha finito per accordarsi perfettamente con me; io l'accetto, perchè la trovo consona allo scopo che si vuole ottenere. A me pare che questo emendamento sia necessario affinché non si saucisca un abuso, che cioè una donna la quale abbia amareggiata la vita del marito impiegato, che a torto sia vissuta da lui separata, benchè non ci sia questa sentenza definitiva di separazione, possa venire dopo che il marito è morto ad ottenere una pensione che è frutto del sudore di quel suo marito impiegato al quale essa rese infelice la vita.

CAVALLINI, relatore. Legalmente parlando, io credo sia più esatta la locuzione adoperata dalla Commissione. La sentenza definitiva è quella che non può essere più rievocata, è quella che inappellabilmente, irrevocabilmente dichiara colpevole la moglie. Se la sentenza non è dunque definitiva, la moglie ha la via ancora aperta per sostenere le sue ragioni di difesa. La moglie che non ha ancora compiuta tutta intera la propria difesa, non può ancora essere ritenuta per rea; se non può dirsi rea, non può essere assoggettata a pena, non può essere privata della pensione.

Le sentenze provvisorie non costituiscono che un provvedimento conservatorio diretto a prevenire dei guai tra i coniugi durante la lite; non si pronunciano con piena cognizione di causa, e non possono perciò invocarsi all'oggetto di ritenere stabilita la reità o dell'uno o dell'altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Valerio.

AGNES. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

AGNES. Si dà la pensione alle vedove per riguardo al marito.

A me pare che quando la donna per qualsiasi causa è separata dal marito durante 5 anni, non sia il caso di concederle la pensione.

Io proporrei quindi un emendamento concepito in questo senso: che escludesse da questo diritto la moglie che visse dal marito separata 5 anni avanti la sua morte.

PRESIDENTE. Questo venne già proposto dal signor Valerio.

SAPPA, commissario regio. Il sistema della legge è quello di colpire la donna che ha colpa. Ora potendo succedere che essa viva separata dal marito senza avere alcun torto, non pare giusto che venendo questi a morire, la moglie non abbia i mezzi di sussistenza.

È quindi conveniente che la pensione continui.

Questo, io ripeto, è il sistema di tutte le legislazioni, che cioè si vuole che la sentenza sia pronunciata contro la moglie. Perciò io credo inutile il togliere la parola *definitiva*, perchè le sentenze che emanano in via provvisoria per autorizzare intanto i coniugi a vivere separati riservano il merito

della questione, e quindi non sono pronunciate nè contro il marito, nè contro la moglie.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta fatta dal deputato Valerio e poscia da lui abbandonata e ripresa dal deputato Agnès.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Ora porrò ai voti la proposta Mantelli e Valerio, di togliere la parola *definitiva* della sentenza di separazione.

(È approvata.)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e di agricoltura e commercio. Mi corre l'obbligo di fare un'osservazione e quindi una proposizione alla Camera.

L'onorevole signor presidente molto opportunamente determinò che si dovessero prima porre in discussione gli articoli 23 e 24 e quindi l'emendamento del Ministero; ma ove la Camera, dopo di avere adottato questi articoli contro i quali il Ministero non fa obiezione di sorta, venisse poi ad accettare l'emendamento del Governo, si troverebbe forse qualche contraddizione fra la redazione di questi articoli e la dicitura dell'emendamento.

Diffatti l'articolo 23 dice:

« La vedova dell'impiegato contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo, ha diritto, » ecc.

Se la legge riconosce un diritto alle vedove, questo riesce in certo modo contrario al principio che informa l'emendamento proposto dal Ministero. Il Ministero ha dichiarato che, ove vi fosse diritto, non avrebbe proposto emendamento di sorta; opino quindi che conformemente al principio che propose il Ministero, si dovrebbe dire:

« Alla vedova dell'impiegato, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo, sarà accordata una parte, » ecc.

Così si otterrebbe ancora di far deliberare la Camera sui due principii che hanno tenuto diviso finora i varii oratori che han preso parte alla discussione. Io quindi proporrei in via d'emendamento che la prima parte dell'articolo fosse così concepita:

« Alla vedova dell'impiegato, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo, sarà concessa una parte della pensione di cui godeva, » ecc.

PRESIDENTE. Parmi che ad ogni modo possa intendersi che non è un diritto che nasce da principii prestabiliti, ma che sorge dalla sanzione di questa legge.

Una voce. È una concessione; si tratta di ben determinare il titolo di giustizia.

CAVALLINI, relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettare questa redazione, ma vorrei domandare al signor ministro se egli con tale locuzione creda di accordare meno di quanto si conceda coll'articolo 23 della Commissione.

Il diritto che si attribuisce all'impiegato di ottenere una pensione diviene tale dacchè si stabilisce con questa legge, e non è già un diritto che compete naturalmente all'impiegato così che lo possa esperire senza una espressa disposizione legislativa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo così redatto.

ZIRIO. Io proporrei alla Camera che dopo le parole: *pronunziata sentenza definitiva*, si aggiungesse ancora: *in giudizio contraddittorio*.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Pongo dunque ai voti l'articolo 24.

(È approvato.)

« Art. 25. Tale concessione sarà fatta alla prole orfana dell'impiegato, purchè i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta proposta dal signor ministro :

« Tali concessioni non competeranno tuttavia alle vedove aventi un'annua rendita di lire 2000, ed ai figli minorenni quando ciascuno d'essi goda d'una rendita di lire 1000. »

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. Io propongo per emendamento l'articolo 31 del progetto primitivo del Governo :

« Si imputa nella pensione della vedova o della prole orfana la rendita di cui fossero fornite, quando ecceda la metà della pensione medesima. »

Io trovo che non vi può essere disposizione più equa di questa, in quanto che essa varia secondo che variano le condizioni. In essa non vi è quel limite fisso, il quale fa sì che talvolta bastino poche lire a fare in modo che si resti totalmente privato di una vistosa pensione, perchè computando la parte della pensione che verrebbe data in un colla rendita della vedova si ha quella proporzione la quale è necessaria perchè il legislatore sia assicurato che la fatta concessione non favorisce chi non è in tali strettezze di fortuna quali furono contemplate in questa disposizione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

La porrò dunque ai voti.

CAVALLINI, relatore. Se il signor presidente si riserva di collocare quest'articolo là dove è scritto l'articolo 31, non avrei nulla ad opporre, poichè parmi che gli articoli proposti dal signor ministro trovino la loro sede più appropriata nel detto articolo 31 al quale verrebbero sostituiti. In caso diverso, credo si dovrebbero votare primieramente gli articoli 28 e 29 della Commissione, e quindi quelli presentati dal ministro delle finanze.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Mi pare ragionevole l'osservazione del signor relatore.

Io penso che il signor Mellana non avrà difficoltà a che la discussione della sua proposta sia rimandata all'articolo 31 soppresso, che sarebbe il 28° della Commissione.

CAVALLINI, relatore. La Commissione ha già dichiarato che non può accettare nè l'emendamento del deputato Mellana, nè quello del signor ministro. Dei due, quello del deputato Mellana è forse meno illogico.

PRESIDENTE. Allora sospenderemo anche la discussione del progetto del Ministero.

« Art. 26. Essendo superstite soltanto la vedova, la quota di pensione che le spetta è eguale al terzo di quella di cui godeva, od a cui aveva diritto il marito.

« Se oltre alla vedova vi sarà prole dell'impiegato, posta nelle condizioni di cui all'articolo precedente, la quota sarà della metà. »

(La Camera approva.)

« Art. 27. Alla prole orfana, posta nelle condizioni di cui all'articolo 24, spetta il terzo o la metà, secondochè sono superstiti uno o più individui. »

(La Camera approva.)

« Art. 28. La quota di pensione non potrà però mai essere

inferiore al *minimum*, nè maggiore della metà del *maximum*, determinati dall'articolo 34. »

Ora verrebbe l'articolo che ha ripreso il signor deputato Mellana.

CAVALLINI, relatore. La Commissione propone di emendarlo nei seguenti termini :

« Il terzo non potrà in nessun caso eccedere le lire 1500 e la metà le lire 2000. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta della Commissione

(La Camera approva.)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Siccome io vedo che l'articolo riprodotto dal deputato Mellana incontra minore opposizione di quello che io aveva proposto, lo accetto di buon grado, osservando che le difficoltà pratiche saranno forse minori di quanto si possa per avventura pensare quando la liquidazione delle pensioni sia affidata ad un magistrato, il quale dopo qualche tempo adotterà delle norme, secondo le quali quest'articolo verrà applicato in modo ragionevole ed equo.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti quest'articolo.

DEMARCHI. Pregherei il signor presidente a darne lettura.

PRESIDENTE. « Art. 29. S'imputa nella pensione della vedova o della prole orfana la rendita di cui fossero fornite, quando ecceda la metà della pensione medesima. »

(La Camera approva.)

« Art. 30. La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

« Lo perde egualmente la prole quando è giunta a maggiore età, o le figlie, ancorchè minorenni, hanno contratto matrimonio. »

(La Camera approva.)

« Art. 31. Nel caso in cui la vedova e la prole per giusti motivi non convivano insieme, la pensione sarà divisa per capi fra di loro. »

(La Camera approva.)

« Art. 32. La pensione assegnata dai precedenti articoli alla famiglia dell'impiegato non verrà diminuita salvo che rimanga superstite un solo individuo che vi abbia diritto.

« In questo caso la pensione sarà ridotta dalla metà al terzo. »

(La Camera approva.)

Ora verrebbe il titolo II, sul quale il Governo ha proposto alcuni emendamenti.

L'articolo 33 è così concepito :

« Art. 33. A cominciare dal 1° aprile 1852 l'intero stipendio ed i maggiori assegnamenti degli impiegati civili, degli ufficiali ed altri impiegati contemplati nelle leggi e regolamenti relativi alle pensioni, siano essi in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità, saranno sottoposti alla seguente ritenuta :

« Del 2 1/2 0/0 se non eccedono le lire 2000.

« Del 3 0/0 se non eccedono le lire 4000.

« Del 3 1/2 0/0 se non eccedono le lire 8000.

« Del 4 0/0 se ascendono ad una somma maggiore. »

SAPPA, commissario regio. Domando la parola.

Al sistema di ritenenza che è proposto nell'articolo 33, il Governo sostituisce quello che è contenuto nell'emendamento che venne alcuni giorni sono distribuito alla Camera e consiste nello stabilire una ritenenza progressiva.

Secondo questa proposta, si riterrebbe il 2 1/2 per cento su tutti gli stipendi che non eccedono le lire 2000, il 3 su quelle che non eccedono le lire 4000, il 3 1/2 su quelli che

non eccedono le lire 8000, il 4 sugli stipendi che ascendono ad una somma maggiore delle lire 8000:

Questo sistema di ritenenza, come ben vede la Camera, non è progressivo e graduale, ma è progressivo nel più lato senso; cioè per esso l'impiegato che avrà per esempio lire 4000 pagherà il 3 per cento su tutto lo stipendio e non soltanto il 2 1/2 sulle prime lire 2000 ed il 3 sulla rimanente somma.

Vengono quindi gli altri articoli che lasciano ai regolamenti il determinare in che proporzione debba farsi la ritenenza sugli aggi e su quegli assegnamenti che hanno uno scopo speciale, cioè per spese d'ufficio e per stipendio agli impiegati subalterni.

Finalmente si riproduce l'alinca dell'articolo 31 del progetto di legge, il quale stabilisce che all'epoca di 40 anni la ritenenza debba cessare, poichè in quell'età per lo più cessa ogni maggior vantaggio cui possa aspirare un impiegato.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e di agricoltura e commercio. Il Ministero venne spinto a proporre di sostituire una ritenenza progressiva ad una ritenenza proporzionale da una considerazione di mera giustizia.

Se si considera la ritenenza come un premio che l'impiegato paga allo Stato, che in ciò fa l'ufficio di compagnia d'assicurazione, onde aver diritto dopo un certo numero d'anni ad una pensione di riposo, ragion vuole che si seguano tutte le norme che sarebbero applicate da una compagnia d'assicurazione.

Ove la pensione dovesse essere proporzionale alla media della ritenenza, ne dovrebbe conseguire che si applicassero le norme delle compagnie di assicurazione; ma siccome la legge vuole e ciò giustamente che la pensione sia calcolata sulla media dello stipendio dei tre ultimi anni, cioè sulla media del più alto stipendio, così ne avverrà che la pensione sarà molto maggiore di quello che lo sarebbe ove fosse calcolata sulla media della ritenenza.

Quindi ragion vuole che a mano a mano che la ritenenza cresce, venga ad aumentare la somma cui ha diritto l'impiegato per la pensione; quindi, quantunque progressivo, questo canone è pur sempre conforme alle regole che applicherebbe una compagnia d'assicurazione.

PRESIDENTE. Il deputato Despine ha la parola.

DESPINE. L'onorevole ministro des finances et M. le commissaire royal, dans les observations présentées par eux, ont rappelé celles qu'ils avaient déjà faites quand cet amendement a été présenté au commencement de la discussion de cette loi.

M. le ministre des finances a comparé le cas actuel à celui d'une compagnie d'assurance. Je crois que le cas est tout à fait différent, car, dans une compagnie d'assurance il n'y a que la prime à porter en compte, et la rente viagère doit être calculée en raison de cette prime.

Mais ici, à l'égard des employés, il y a quelque chose de plus: la pension est la rémunération d'un service rendu, et la retenue n'est qu'un moyen accessoire d'effectuer cette rémunération. Je ne pense donc pas que l'on puisse comparer la position des employés avec celle des membres d'une compagnie d'assurance.

Il a été dit que le Gouvernement avait le droit de réduire les traitements, et que cette retenue devait être considérée comme une réduction de traitement. Je ferai observer à ce sujet que quoique le Gouvernement ait le droit de réduire les traitements, il doit cependant les maintenir dans les limites de la justice; et comme ces traitements sont plus faibles chez nous qu'à l'étranger, il me paraît que le Gouvernement

ne serait pas fondé, par ces motifs, à établir une retenue trop forte.

Le principe de la *retenue progressive* devrait d'ailleurs s'appliquer aussi bien aux traitements inférieurs à 2000 francs qu'aux traitements supérieurs; de manière que si le principe n'a pas été appliqué d'un côté, il n'y a pas de raison pour l'appliquer de l'autre, sans manquer aux lois de la justice.

Le principe progressif est, selon moi, un principe très-dangereux. Voilà la première fois que M. le ministre cherche à l'introduire dans notre législation.

Il a entièrement changé le principe qui avait été adopté et sur lequel la Chambre s'était déjà prononcée lors de la discussion de la loi concernant la taxe sur les traitements et pensions, loi qui a été modifiée au Sénat, et que le Gouvernement vient de reproduire sous une autre forme au Parlement.

Il ne faut pas oublier que la Chambre avait alors formellement repoussé le principe de la progressivité, car elle avait divisé la taxe proposée par le ministre en deux: l'une qui était la retenue permanente du 2 1/2 pour cent, l'autre qui n'était qu'une surtaxe temporaire et qui devait entièrement cesser au bout d'un temps déterminé.

M. le ministre, au contraire, veut intervertir cette base; c'est-à-dire qu'il veut la progressivité dans une loi permanente et une quotité fixe dans une surtaxe temporaire. Je ne puis adopter un semblable principe.

D'ailleurs, il ne s'agit que d'une somme très-minime. M. le ministre ne nous a pas présenté le tableau des résultats que produirait cette différence; mais je crois pouvoir assurer que ce système, quant aux traitements frappés par la taxe progressive, ne fera pas rentrer au trésor plus de 60 à 70 mille francs.

Or, je le demande, convient-il d'établir ce dangereux principe pour une somme aussi insignifiante?

L'honorable rapporteur de la Commission, dans le but de soutenir l'amendement ministériel, a allégué l'autre jour la condition actuelle de nos finances, en disant que l'état de notre trésor n'est plus aujourd'hui ce qu'il était lorsque la Commission a fait son premier rapport.

J'espère que la Chambre conviendra avec moi que nos conditions financières n'étaient pas meilleures alors qu'aujourd'hui.

Je pourrais même dire, d'après des actes officiels que nous avons sous les yeux que ces conditions se sont dès lors améliorées. En effet, dans le discours du Trône il nous a été dit que les finances étaient dans un état plus prospère, *la finanza si è accresciuta*. Dans un traité qui nous a été récemment distribué, et dont la relation est déjà faite, le Gouvernement sacrifie, sans compensation pour le trésor, une somme de 540,000 francs qu'il perçoit aujourd'hui sur la sortie des soies grèges.

Ainsi, puisque le Gouvernement croit pouvoir émettre, dans le discours du Trône, l'assertion que nos finances sont meilleures; puisque aujourd'hui il consent à perdre la somme d'un demi-million sur la sortie des soies grèges; puisque aujourd'hui il entend supprimer ces droits, il me paraît que l'on ne peut pas dire que nos conditions financières sont plus mauvaises que lorsque la Commission a fait son premier rapport.

Les seuls faits que nous avons eu depuis ce sont les lois d'impôt qui nous ont été présentées, lois dont l'énormité, je dirai même la singularité, défrayent, depuis leur apparition, les journaux de la ville et de la province.

Mais ce ne sont là que des projets que la sagesse du Parlement aura à examiner et qu'il n'acceptera certainement pas sans y apporter de très-grandes modifications.

Messieurs, il ne faut pas perdre de vue que ce principe progressif n'a été adopté dans aucun des autres Etats; il n'a été établi ni en France, ni en Belgique; en conséquence je ne vois pas de motifs pour qu'il le soit chez nous.

On citera peut-être l'Angleterre, car l'Angleterre est assez souvent citée dans nos discussions, et certainement il y a pour cela de très-bonnes raisons. Mais en Angleterre les conditions de la loi sur les pensions sont tout à fait différentes des nôtres.

Jusqu'à 2500 francs le Gouvernement anglais ne fait aucune retenue; ensuite de 2500 francs à 5000 francs il fait une retenue de 2 1/2 pour cent.

Enfin au-dessus de 5000 francs il fait la retenue de 5 pour cent; mais aussi les pensions y sont beaucoup plus fortes que chez nous.

Puis il y a cette différence importante; c'est que si l'employé meurt dans l'exercice de ses fonctions, le traitement dont il jouit est dévolu à ses héritiers, comme le ferait une compagnie d'assurance.

Chez nous au contraire, lorsque un employé meurt étant en fonctions, c'est l'Etat qui profite de la retenue opérée antérieurement. Il n'aurait donc aucune similitude dans la comparaison.

Par tous ces motifs je crois devoir insister pour que le principe de la progressivité soit repoussé. Je le regarde comme très-dangereux, et pour mon compte je ne voudrais jamais contribuer à introduire dans nos lois un principe socialiste tel qu'est celui de la progressivité de l'impôt, pour une question surtout qui se réduit à une aussi minime question d'argent.

CAVOUR, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Je ne m'attendais pas, après avoir été à-peu-près le seul orateur dans cette Chambre qui ait combattu très-vivement le système de l'impôt progressif, lorsque cet impôt jouissait d'une certaine faveur dans les partis qui étaient alors au pouvoir ou étaient prêts d'y arriver...

VALERIO LORENZO. Ici?

CAVOUR, *ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio*. Je parle de l'Europe.

Je ne m'attendais pas, dis-je, maintenant que tout danger de voir arriver ce système en Europe a disparu, à m'entendre accuser de m'être fait tout à coup le défenseur de ce principe que j'ai si vivement combattu.

L'honorable M. Despine avouera que ce serait une grande maladresse de ma part, et que je choiserais fort mal mon temps pour venir faire du socialisme. (*Si ride*) Mais, messieurs, c'est précisément pour ne pas faire du socialisme que le Gouvernement a cru qu'il était convenable de substituer au système qui avait été adopté dans la dernière session, c'est-à-dire, au système d'une retenue proportionnelle et d'une taxe progressive, le système bien plus rationnel d'une retenue progressive et d'une taxe proportionnelle.

L'honorable M. Despine a combattu les arguments que j'avais mis en avant en disant qu'il n'y avait aucune analogie entre l'employé et l'Etat d'une part et de l'autre une compagnie d'assurance et des assurés. Je n'ai pas contesté, messieurs, que la pension de l'employé de l'Etat ne devait pas être réglemée d'après des règles uniformes comme celles d'une compagnie d'assurance, et en effet il a été reconnu dans la discussion de cette loi et par M. le rapporteur de la Commission, et par M. le commissaire royal et par le Ministère

lui-même que les pensions devraient être beaucoup plus considérables que les rentes viagères accordées comme primes.

Mais nous avons dit qu'il y avait dans la pension deux choses: une portion qui était en rapport avec ce que l'Etat avait retenu à l'employé, et une autre qui était en raison des services que l'employé avait rendus, et l'obligation morale que contracte l'Etat d'assurer un sort aux employés quand ils ont rendu de longs services à la patrie.

Ainsi toujours est-il, et je crois qu'on ne pourra le contester, qu'il y a pour une partie de la pension quelque chose qui ressemble beaucoup à une rente viagère assurée par une compagnie d'assurance. Cela étant, il est naturel que pour cette partie de la pension ainsi que pour la prime on adopte les mêmes principes qui seraient adoptés par une compagnie d'assurance.

L'honorable M. Despine disait ensuite qu'il trouve bien préférable le système qui a été adopté dans la dernière session. Il s'ensuit de là qu'il trouve préférable le système de l'impôt progressif, car évidemment dans cette loi il y avait un germe d'impôt progressif, germe qui ne me paraissait pas excessivement dangereux, tenté dans un terrain sur lequel il n'était pas destiné à prendre un grand développement, d'autant plus que le danger disparaissait devant le principe temporaire de la loi.

Toutefois, je l'avoue, ce n'est qu'avec regret que j'ai accepté ce principe et cette application. Je l'ai accepté, parce que, en présence des besoins du trésor, j'ai cru que, lorsqu'il n'y avait pas d'inconvénient véritable, de danger réel, que ce principe ne pouvait recevoir ni développement, ni augmentation, il fallait l'accepter.

Mais du moment que nous pouvons arriver aux mêmes résultats financiers, en restant dans la logique, en appliquant un principe bon en administration publique et financière, je saisis avec empressement l'occasion de faire ce changement au système du Gouvernement.

L'honorable M. Despine trouvait probablement préférable de s'en tenir au système de la retenue proportionnelle et d'abandonner le système de l'impôt progressif.

Certainement, si la Chambre adopte la taxe proportionnelle, ce ne sera pas lui qui viendra reprendre la proposition de la taxe progressive, ce serait trop contre ses principes.

Ainsi donc la proposition de l'honorable M. Despine consisterait en ceci, c'est-à-dire, d'admettre la retenue proportionnelle et d'abandonner tout-à-fait l'idée de la progression, soit dans la retenue, soit dans la taxe.

Il dit qu'il ne voit pas de raisons pour appliquer maintenant un principe plus sévère que celui qui existait il y a quelques mois. Mais je lui fais observer que nous arrivons au même résultat obtenu il y a quelques mois, en adoptant le système que la Commission et le commissaire royal ont introduit dans cette loi; tandis qu'au contraire si nous adoptions ici la retenue proportionnelle, et que nous voulions modifier la loi et y introduire une taxe progressive, il est probable que cette proposition ne parviendrait jamais à être convertie en loi et nous aurions purement et simplement la retenue proportionnelle, ce que le Ministère, je le répète, a cru modifier, pour ne pas occasionner au trésor un préjudice de plus de 100,000 francs.

L'honorable M. Despine disait que les conditions du trésor ne sont pas pires aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque où la Chambre a discuté la loi de la retenue et de la taxe dans la dernière session; cette assertion est véritable.

Du reste, jamais le Ministère n'a songé à rendre plus sombre qu'il ne l'était le tableau de nos finances. Non, l'état actuel

de nos finances n'est pas plus grave qu'il ne l'était il y a trois mois; mais il est tout aussi grave qu' alors. Il y a trois mois, j'ai compris la nécessité d'établir de nouveaux impôts, et parmi ces impôts j'ai proposé la surtaxe sur le traitement des employés, je crois également aujourd'hui qu'il est encore nécessaire d'appliquer ce principe et de maintenir la retenue et la surtaxe.

L'honorable M. Despine anticipant sur la discussion du traité fait avec la France, je ne sais si c'est épigramme ou ironie, a fait observer que par ce traité le Ministère avait renoncé à un produit de 500 et quelques mille francs.

Lorsque la discussion viendra sur ce traité, le Ministère expliquera les motifs pour lesquels il a cru devoir faire cette concession.

Il croit que cette concession est une conséquence rigoureuse de la politique et des principes économiques qu'il a soutenus devant cette Chambre, principes que cette Chambre a consacrés dans plusieurs circonstances par ses votes.

Il serait maintenant prématuré d'entrer dans une discussion à ce sujet, puisque cette discussion entraînera nécessairement le développement de considérations économiques, industrielles et financières; mais l'honorable M. Despine peut bien se persuader que le ministre est tout prêt à justifier cette clause du traité avec la France; clause qui fait partie du système économique dont il prêche l'application depuis qu'il est au pouvoir, application qu'il est bien décidé à poursuivre tant que le Parlement lui continuera sa confiance et son appui.

TORELLI. Avendo la Commissione accettata la nuova riduzione proposta dal Ministero, e facendo io parte di quella, mi credo in obbligo di dire poche parole in suo favore, poichè il signor ministro rispose già ampiamente a quanto venne detto dall'onorevole deputato Despine. La Commissione aveva avanti di sé due leggi che riguardano il soldo degli impiegati, l'una quella che tocca le ritenenze ordinarie dello stipendio, ed è la legge di cui ora ci occupiamo, l'altra quella che tocca le ritenenze straordinarie, ed è la legge che venne presentata nella sessione passata e poi riprodotta colla proposta di un'imposta sotto il titolo di sopratassa.

In questa seconda legge era realmente contenuto il principio della progressività, principio che anche alla Commissione parve pericoloso; si trattava di vedere come si potesse far sparire questo principio. Il ragionamento che la ritenuta fatta anche dietro il principio della progressività sul soldo, come ritenuta ordinaria potesse paragonarsi al contratto che si stipula da un'associazione di assicurazione della vita, non è senza fondamento; la Commissione quindi ha creduto poterlo ammettere, e credo che realmente sussista. L'onorevole deputato Despine (e qui credo sia forse l'unica ragione che non ha combattuta l'onorevole signor ministro) ha detto che non può reggere questo confronto per la ragione che realmente la compagnia retribuisce quanto ha ricevuto, ed in proporzione, laddove invece lo Stato retribuisce i servizi resi e non prende norma da quanto si è sottratto allo stipendio, e queste due cose sono essenzialmente differenti. Ma io osservo che è ben vero che lo Stato non retribuisce unicamente ed esclusivamente i servizi resi, ma tuttavia vi entra l'uno o l'altro principio, perchè, sommate tutte le ritenenze che ha fatto l'impiegato, non verrebbe a conseguire che il 30 per 100 di quello che lo Stato gli dà; ecco adunque un 70 per 100 che realmente può figurare quello che egli chiama il servizio reso. Ma questi due principii non sono però così totalmente segregati che non si possa far luogo in parte anche al soldo che si dà a questo impiegato. Osservo dunque che stante i grandissimi

vantaggi che s'accordano in questa legge agli impiegati, e che non mi farò a ripetere perchè furono abbastanza svolti nei singoli articoli, la Commissione ha creduto poter realmente pesare di alcunchè su questo rapporto, poichè in realtà diventa una diminuzione di stipendio e non un'imposta, e la questione di progressività è quindi eliminata. Per questi motivi io appoggio la nuova redazione proposta dal Ministero ed accettata dalla Commissione.

DESPINE. Je veux répondre quelques mots à M. le ministre des finances ainsi qu'à M. le député Torelli; il me semble que les raisons qu'ils ont fait valoir l'un et l'autre ne peuvent nullement changer mes opinions. Je crois que M. le ministre des finances aurait dû se conduire cette fois ainsi qu'il l'a fait dans la discussion de l'autre loi concernant la retenue; et puisque dans cette circonstance il a combattu et repoussé le principe de la progressivité, il aurait, selon moi, beaucoup mieux fait de la repousser également dans la circonstance actuelle, d'autant plus que dans cette question il ne s'agit que d'un très-minime avantage, soit de 60 ou 80 mille francs de plus dans les caisses du trésor, et que pour cela il ne vaut pas la peine d'introduire un principe dangereux.

M. le ministre a dit qu'il a accepté pour la première fois le principe de la proportionnalité, il ne l'a fait qu'à regret. J'aurai l'honneur de lui rappeler que la loi présentée par le Gouvernement ne contenait pas le principe de la progressivité; qu'il y était dit que la retenue serait fixée à la quotité fixe de 2 1/2 0/0 et que l'excédant ne serait qu'une surtaxe temporaire. Ainsi c'était le principe proportionnel qui était posé et non pas celui de la progressivité.

Quant au traité de commerce je n'ai nullement entendu faire une ironie; je me suis borné à citer un fait, et il n'y a là rien que de bien simple. Le fait est que le Gouvernement nous a dit lui-même qu'il avait jugé convenable de faire le sacrifice d'un demi-million qui est le revenu du droit sur les soies.

Sans doute le ministre apportera des raisons à l'appui des motifs qui ont déterminé cette réduction; mais en attendant je me suis borné à citer le fait et il est incontestable que la réduction existe.

Du reste, quant à l'amélioration de notre condition financière M. le ministre vient de nous en fournir une preuve dans un décret contenu dans la gazette d'hier, par lequel est réduit l'intérêt des bons du trésor. Il a bien fait voir par là que notre crédit et conséquemment notre condition financière se sont notablement améliorés.

Sans doute, nous savons tous que l'Etat est grevé de charges énormes; mais, de tous les côtés de cette Chambre, on attend une amélioration à cet état, précisément dans les lois d'organisation qui se préparent.

Le Ministère nous a présenté déjà une loi sur l'organisation administrative; il aurait dû peut-être accompagner ce projet de loi d'un état indiquant les économies qui en résulteront, car il nous l'a présenté comme devant produire des économies. Il ne l'a pas fait, mais, sans doute, il y suppléera dans la discussion. D'après les grands changements qui sont indiqués dans le projet, il devrait naturellement en résulter aussi de grandes économies pour le trésor.

Il en sera aussi de même dans l'organisation militaire. Je ne prétends pas traiter cette question, pour laquelle je me déclare incompétent; mais lorsque j'entends l'opinion de généraux très-distingués, dont les uns disent que l'on ne peut guère diminuer le chiffre actuel du budget de la guerre; les autres, au contraire, soutiennent que l'on peut le diminuer notablement, tout en maintenant une forte organisation mili-

faire, et obtenir des réductions très-importantes, moi, qui ne suis pas homme compétent, lorsque j'entends parler d'économies qu'on peut faire raisonnablement, j'ajoute toujours une foi plus grande dans ceux qui les proposent que dans ceux qui assurent qu'on ne peut en faire.

En présence de tous ces faits et des dangers imminents qui se rattachent au principe de la progressivité par la considération, en outre, que la Chambre a déjà autrefois repoussé cette question, et qu'ainsi elle ne peut se déjuger elle-même, j'espère qu'elle n'hésitera pas à la rejeter encore dans cette circonstance.

PRESIDENTE Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Quantunque il ministeriale connubio non sia giunto sino a me (*Ilarità*) (del che io ne son lieto, perchè così conserverò intiera la mia indipendenza), tuttavia nella questione che si agita attualmente mi trovo d'accordo col Ministero ed in opposizione con un deputato che era fra i più fedeli sostenitori del Ministero medesimo. Tali sono le vicissitudini parlamentari.

Io son nemico delle imposte progressive, e perchè così vogliono i principii di economia politica che professo e che credo i soli buoni e salutari, ed anche per rispetto allo Statuto, il quale le respinge stabilendo che le imposte debbano essere proporzionali. Ma qui non trattasi d'imposta, ma bensì d'una ritenenza sugli stipendi, il che equivale a minori stipendi.

Ora lo Statuto non guarentisce gli stipendi agli impiegati. Quindi siccome il Governo può dare minori stipendi, così può stabilire pur anche una ritenenza sui medesimi in quella misura che egli crede opportuno.

L'onorevole deputato Despina anticipando sulla discussione del trattato colla Francia, trovava una contraddizione nel Ministero, il quale con quel trattato rinunciarebbe ad un mezzo milione d'entrata, prodotto dei dazi sulle sete, mentre fa questa ritenuta agli impiegati.

Ma ogni contraddizione sparisce se si riflette che ogni facilitazione che si faccia al libero scambio, favorendo il progresso dell'industria interna aumenta la pubblica ricchezza e pone i contribuenti in istato di pagare con maggiore agevolezza quelle contribuzioni che è necessario imporre onde sopperire al *deficit* delle finanze.

A ragione pertanto si deve sacrificare il reddito del dazio sull'esportazione della seta; ma appunto per tale diminuzione di reddito bisogna procurare di diminuire anche le spese, la quale diminuzione si consegue colle ritenenze che equivalgono a minori stipendi.

Queste ritenenze operate dal Governo sono state paragonate alle compagnie d'assicurazione, e per altra parte è stata negata l'esattezza di questo paragone. Per me io credo che non solamente il paragone è esatto, ma ancora che il Governo operando tali assicurazioni riceve poco, e retribuisce molto, inquantochè l'ammontare della pensione supera di gran lunga l'ammontare delle ritenenze che si fanno; quindi non possono iagnarsi gli impiegati ai quali si fanno piccole ritenenze e si danno grosse pensioni.

CAVALLINI, relatore. Il deputato Despina alloraquando trattavasi di determinare nell'articolo 1° il numero d'anni di servizio che desse all'impiegato diritto alla pensione di riposo, citava la legislazione della Francia e del Belgio. Io vorrei che l'onorevole deputato attingesse pure da quelle leggi le norme per stabilire la ritenenza.

In Francia la ritenenza è fissata in ragione del 5 per cento.

Il Belgio impone le seguenti ritenenze:

1° Dell'uno per cento sugli stipendi, sugli aggi, e sugli emolumenti.

2° Del montare di un mese sopra gli assegnamenti surriferiti, che vengano per la prima volta concessi.

3° Dell'ammontare estensibile fino a tre mesi di ogni aumento di stipendio, di aggio, o di emolumento.

4° Dell'importare degli stipendi nei casi di congedo, di assenza o di punizione disciplinare.

5° Della parte assegnata dalle leggi sulle multe e confische.

6° Dell'uno per cento sulle pensioni di riposo degli impiegati ammogliati, o vedovi con prole minorenni.

7° Dell'importare approssimativo di un'annata di pensione della vedova sugli stipendi ed altri assegnamenti.

Il complessivo ammontare di tutte queste ritenenze, come vede il deputato Despina, non è molto inferiore a quello che viene proposto dalla Commissione.

Ma havvi una notevole differenza in questa parte tra le leggi del Belgio e il progetto che noi discutiamo. Nel Belgio il prodotto che si ricava dalle ritenenze sovraccennate è versato in una cassa istituita presso ciascun dipartimento, e serve senza verun concorso del Governo e per la sola concorrente dei fondi che vi esistono, al pagamento degli impiegati. Noi invece chiamiamo bensì il concorso degli impiegati, ma non lasciamo ad essi soli il carico delle pensioni.

Nè contro la proposta della Commissione si possono opporre tutti gli inconvenienti che si adducono contro il sistema dell'imposta progressiva, perchè in sostanza la ritenenza altro non è che una vera e costante diminuzione di stipendio; ritenendo una somma maggiore sugli stipendi più pingui, una minore sui più tenui, non facciamo che ridurre proporzionalmente e gli uni e gli altri.

MELLANA. Mi ha recato non lieve sorpresa il vedere un deputato che appartiene all'ordine degl'impiegati (intendo rispondere all'onorevole deputato Despina) combattere la progressività, come esso l'appella, di questa ritenenza.

Fra gli altri argomenti addusse quello che il Governo, in un trattato che ci è sottoposto, abbia fatto buon mercato di alcuni proventi, e che poi nei bisogni del tesoro voglia assoggettare gl'impiegati ad una ritenenza progressiva. Tale argomento, a mio avviso, non poteva essere addotto parlando in favore dell'ordine degl'impiegati. L'abbandono del provento daziario che fece il Governo è una conseguenza del libero scambio.

La via in cui si è messo il Ministero, di libero scambio, domando io, non è essenzialmente nell'interesse degl'impiegati? Il principio del libero scambio (e prendo volentieri questa circostanza per fare che la mia parola abbia un eco fuori di quest'aula), è fuori di dubbio che giova al consumatore. Non ho mai sentito alcun consumatore avverso a questa verità economica. I soli che la combattono sono alcuni produttori, i quali non possono farsi convinti che al loro interesse non si debba sacrificare la nazione; che non possono convincersi come in fin dei conti il ben essere generale, frutto di tale libertà, sarà pure ad essi profittevole.

Ma l'impiegato, come consumatore dello stipendio che riceve in prezzo dell'opera sua, ha tutti i vantaggi; vivendo in parte coi prodotti del suo stipendio certo è che per prima conseguenza della libertà di commercio diminuendo il prezzo dei generi, ha sempre un vantaggio, ed è questo vantaggio che fu assicurato all'ordine degli impiegati dall'essersi da noi adottato il principio del libero scambio.

DESPINA. Je demande pardon; je n'ai pas dit cela; vous n'êtes pas dans la question....

Una voce. Ai voti!

MELLANA. Mi sembra che sono nella questione. Egli dice, se ho bene inteso, che il Governo, col trattato che ha sotto-

posto alla Camera, si è privato di una rendita; ma se ha rinunciato a percepire qualche diritto d'entrata, il danno che ne sentirà la finanza sarà un beneficio pei consumatori (*Interruzione del deputato Despine*).

Mi spiace che i rumori m'impediscano d'intendere l'onorevole Despine, e di potergli rispondere.

Quanto alla pretesa progressività che si vuole scorgere in quella ritenenza, io, che non sono avverso come l'onorevole Michelini all'imposta progressiva, che anzi ne sono fautore, non potrei sostenendola aggiungere autorità a quanto venne già detto dall'onorevole ministro Cavour.

Il deputato Despine ha scorto il fantasma del socialismo in questa disposizione legislativa. Se l'onorevole deputato volesse rinvenire un'ampia applicazione di quelle dottrine, che tanto lo spaventano, la troverebbe facilmente nell'adottare ampiamente il principio delle pensioni senza apporvi il correttivo delle ritenenze.

DESPINE. D'abord je n'ai pas nié le principe de la retenue que j'ai, au contraire, toujours appuyé. Ensuite je n'ai pas incriminé le traité, je l'ai cité seulement et j'ai dit que j'étais convaincu que le ministre des finances viendrait indiquer les motifs qui l'ont porté à y adhérer.

Je me suis borné à citer un fait, et ce fait a été avoué par M. le ministre lui-même; c'est la diminution de 540,000 francs; soit de plus d'un demi-million dans les recettes du trésor.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 33.

DESPINE. Le but des observations que j'ai eu l'honneur de présenter est de supprimer l'article, ou du moins de réduire la retenue à un chiffre uniforme de 2 1/2 0/0.

PRESIDENTE. Il signor Despine propone di stabilire una ritenuta uniforme del 2 1/2 per cento.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 33.

(La Camera approva.)

« Art. 34. Gli impiegati che sono provvisti d'aggi proporzionali sulle riscossioni o di altri proventi autorizzati dalle leggi, soggiaceranno alla ritenuta sul montare degli aggi e proventi, sotto deduzione di quella porzione che verrà determinata da speciali regolamenti per far fronte alle spese d'ufficio. »

(La Camera approva.)

« Art. 35. Cessa la ritenenza sullo stipendio quando l'impiegato ha compiuto 40 anni di servizio. »

MELLANA. Intendo muovere due domande alla Commissione, onde non possa poi nascere dubbiezza d'interpretazione nell'applicazione della legge.

È detto che la ritenenza cessa agli anni 40: questo è giusto a riguardo di questa legge: ma si noti che questo articolo si deve anche applicare a coloro che traggono il loro diritto di giubilazione dalla legge sulle pensioni militari: in quella è detto che ogni anno di maggiore servizio verrà computato per accrescere la pensione stessa. Il militare che presta servizio dopo gli anni 40 si assicura una maggiore pensione, quindi ha uno stimolo per continuare nel servizio; l'impiegato civile dopo gli anni 40 non ha più nulla a sperare. Domando quindi se tale disposizione debbasi egualmente applicare ai due casi.

Giacchè ho la parola, debbo ancora far risolvere un altro dubbio: in un articolo di questa legge è detto che l'intero stipendio ed i maggiori assegnamenti saranno computati nel fare la ritenenza.

Io faccio qui un'ipotesi: domando se ad un impiegato che ha due mila lire di stipendio e cento lire di maggiore asse-

gnamento, tali somme si debbano sommare assieme, e fare la ritenenza del 3 per cento, ovvero se debba pagare il 2 1/2 per cento su l'una e su l'altra.

Questo è un dubbio che, secondo il mio avviso, non si deve lasciare nella legge. Non ho fatto prima questa osservazione, perchè non essendo ancora votato il principio di progressività, ciò poteva pregiudicare la questione; ma ora che si è adottato questo principio, mi pare che la Commissione dovrebbe dare una spiegazione in proposito.

SAPPA, commissario regio. Rispondo alla prima questione, se cioè, in quanto ai militari, la ritenenza debba protrarsi sino all'epoca in cui vi può essere aumento di pensione, oppure debba fermarsi agli anni 40.

Le disposizioni di questo articolo essendo egualmente applicabili agli impiegati militari ed agli impiegati civili, secondo quanto fu stabilito nella legge sui militari, ne viene per conseguenza che chiunque abbia 40 anni di servizio non è più sottoposto alla ritenenza, poichè, lo ripeto, la legge militare in punto di ritenenza si riferisce interamente al disposto della legge sulle pensioni agli impiegati civili. Ora in questa legge i termini dell'articolo 37 sono chiari; in esso si dice: « Cessa la ritenenza sullo stipendio quando un impiegato ha compiuto 40 anni di servizio. » Che il motivo per cui si è introdotta questa disposizione sia che dal quel momento cessa ogni aumento sulla pensione, questo sta; ma l'articolo non parla del motivo che l'ha suggerita. Ora le disposizioni legislative si applicano secondo i termini in cui sono enunciate, e non sempre i motivi che hanno dato luogo ad una legge sono invocati nell'interpretazione della medesima; tanto meno poi si ricercano questi motivi quando la legge per sè non è dubbia; nè in questo caso può dirsi che dubbio vi possa essere nei termini in cui verrebbe concepita la legge.

E ciò basti per quanto riguarda la prima questione mossa dall'onorevole deputato Mellana.

Egli desidera inoltre sapere se la via progressiva che la ritenenza dee seguire sarà regolata secondo la somma degli stipendi e dei maggiori assegnamenti, oppure unicamente secondo l'ammontare degli stipendi.

Io credo che dal momento che si dice che il maggiore assegnamento è preso in considerazione per formare la media da cui si partirà per fissare la pensione, non avvi dubbio che il maggiore assegnamento debbe anch'essere preso in considerazione nella regola della progressività: io credo che questo emerga sufficientemente dalle parole di quest'articolo. Quando poi non lo si credesse sufficientemente chiaro, il Governo non avrebbe difficoltà d'accettare quell'emendamento che tendesse a rendere più chiara quest'idea. Secondo me, però, è bastantemente chiara.

CAVALLINI, relatore. Non ripeterò le osservazioni fatte dal signor commissario, le quali approvo pienamente. Solo aggiungerò, non potersi elevare dubbio alcuno che la legge deve essere intesa nel senso voluto dal deputato Mellana, poichè all'articolo 16 è stabilito, che allorquando è permesso per legge il cumulo degli stipendi, la pensione è desunta dall'ammontare complessivo dei medesimi. Se la pensione è regolata dall'importare degli stipendi, od assegnamenti uniti, lo stesso ammontare è quello che deve prendersi di norma nell'applicazione della ritenenza graduale.

PRESIDENTE. Chi approva il testè letto articolo 35, voglia alzarsi.

(È approvato.)

SAPPA, commissario regio. Il titolo delle ritenenze non è terminato per questo, poichè gli emendamenti stati proposti e votati erano tutti relativi all'articolo 35.

Ora la Commissione ed il Governo mantengono l'articolo 36 tal quale è scritto in questo progetto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 36 :

« Art. 36. All'impiegato che non ha diritto alla giubilazione non compete alcuna indennità per le ritenenze operate sul suo stipendio, salvo il disposto degli articoli 4 e 5. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Avverto ora la Camera che domattina alle ore nove si cele-

brerà alla cattedrale la messa per l'anniversario dei morti di Novara.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

Seguito della discussione del progetto di legge per le pensioni di riposo agli impiegati civili ;

Sviluppo di un progetto di legge del deputato Lions ;

Discussione del trattato di commercio colla Francia.

TORNATA DEL 23 MARZO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione del progetto di legge sull'approvazione del trattato di commercio colla Svezia e Norvegia — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni di riposo agli impiegati civili — Parole del deputato Sappa, commissario regio, sull'articolo 20 — Obbiezioni, e proposizione sospensiva del deputato Lions — Osservazioni del deputato Cavallini, relatore — Opposizione e proposta del deputato Valerio Lorenzo, e risposta del commissario regio — Opposizioni del deputato Mellana — Repliche del relatore e dei deputati Valerio Lorenzo e Mellana — Osservazioni dei deputati Borella e Menabrea — Approvazione dell'emendamento del deputato Valerio Lorenzo all'articolo 20, e dell'articolo 37 — Opposizioni del commissario regio all'emendamento del deputato Valerio Lorenzo all'articolo 38, relativo al minimum ed al maximum delle pensioni — Parole in difesa del proponente — Emendamento del deputato Menabrea — Osservazioni dei deputati Lions, Leone e Michelini — Approvazione dell'emendamento del deputato Valerio Lorenzo, e degli articoli 38, 39 e 40 — Soppressione dell'articolo 41 e approvazione degli articoli 42, 43 e 44 — Emendamento del ministro dell'interno all'articolo 45 — Approvazione degli articoli 45 e 46 — Soppressione degli articoli 48 e 49 (ministeriali), e approvazione dell'articolo 47 — Emendamento del commissario regio all'articolo 48 — Obbiezioni dei deputati Mellana, Lions, Valerio Lorenzo, e spiegazioni del ministro delle finanze, e del deputato Cavallini, relatore — Rinvio alla Commissione della tabella relativa all'articolo 20.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

FARINA PAOLO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni :

4206. Varii fabbricanti e lavoranti in maglia di cotone e lana della città di Genova, nel rappresentare che, stante l'operata diminuzione di tariffa, le loro manifatture non possono più reggere alla concorrenza dei prodotti stranieri, per cui è inevitabile la rovina di centinaia di famiglie che difetteranno di lavoro, invocano un qualche provvisorio leggiero aumento di dazio che li ponga in grado di apparecchiarsi a sostenere la concorrenza.

4207. Il Consiglio delegato di Carpeneto e di Molare, provincia d'Acqui, presentano petizioni conformi a quella portante il numero 4179, tendenti a far rigettare il trattato di commercio colla Francia.

4208. Trentanove proprietari del comune di Grogna inviano una petizione avente oggetto identico a quella segnata al numero 4179.

4209. Camoletto Pancrazio rassegna due petizioni mancanti dei requisiti voluti dal regolamento.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale viene interrotto stante il sorgiungere d'un numero sufficiente di deputati.)

ATTI DIVERSI.

QUAGLIA. La petizione numero 4206, di cui si è testè letto il sunto, esprime le doglianze di un'intera classe d'operai che esercitano in Genova un'estesa ma assai povera industria, quella dei tessitori di maglia; essa animava da oltre 1200 telai sparsi nelle più umili case del popolo, e dava uno scarso ma sufficiente alimento a numerose famiglie, consumando da oltre 120,000 chilogrammi di filo di cotone, e 60,000 di lana.

La tariffa del 1842 stabilisce il dazio di franchi 2 e 2 50 sulle stoffe semplici o colorate di cotone, e di franchi 5 sulle